

Sindacale

- S121-25 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di luglio 2025 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto
- S122-25 - DL n. 92/2025 – Ammortizzatori sociali – Tutele per emergenze climatiche – Indicazioni Inps - Con la circolare n. 121/2025, l'Inps ha fornito indicazioni operative sulle novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dal DL n. 92/2025 (Sostegno ai comparti produttivi), inclusa la norma sullo “scomputo” anche per le imprese edili, per il secondo semestre 2025, della CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

Fiscalità

- F66-25 - Accordi quadro e Appalto unico con più lotti: chiarimenti dal MIT sull'imposta di bollo - Accordi quadro e appalto unico con più lotti: chiarimenti dal MIT sull'imposta di bollo

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U79-25 - Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza - L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti sentenze in materia di edilizia ed urbanistica

Lavori Pubblici

- LL.PP.41-25 - Convertito in legge il decreto-legge “omnibus” - Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto, la legge di conversione del dl n. 95 del 2025

Sicurezza e normativa tecnica

- N29-25 - Impianti fotovoltaici: nuova Linea guida di prevenzione incendi - Trasmessa dai VVF la Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici di aggiornamento della guida del 2012

S121-25 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di luglio 2025

Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di luglio 2025 è risultato pari a 121,8 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,01873336.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$$07/12 \times 1,5 \text{ (tasso fisso)} = 0,875$$

$$75\% \text{ di } 1,33111481 \text{ [indice giugno 2025 su indice dicembre 2024} \times 100 - 100] = 0,998336$$

$$\text{TOTALE} = 1,873336$$

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 luglio 2025 ed il 14 agosto 2025.

Di seguito un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo			Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile			
			100%	75%		
			b)			
			rispetto a dicembre 2023			
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658	0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
01/2024	119,3	01/2024=0,125	0,33641716	0,252313	0,377313	15/01/2024 – 14/02/2024
02/2024	119,3	02/2024=0,25	0,33641716	0,252313	0,502313	15/02/2024 – 14/03/2024
03/2024	119,4	03/2024=0,375	0,42052145	0,315391	0,690391	15/03/2024 – 14/04/2024
04/2024	119,3	04/2024=0,5	0,33641716	0,252313	0,752313	15/04/2024 – 14/05/2024
05/2024	119,5	05/2024=0,625	0,50462574	0,378469	1,003469	15/05/2024 – 14/06/2024
06/2024	119,5	06/2024=0,75	0,50462574	0,378469	1,128469	15/06/2024 – 14/07/2024
07/2024	120,0	07/2024=0,875	0,92514718	0,693860	1,568860	15/07/2024 – 14/08/2024
08/2024	120,1	08/2024=1	1,00925147	0,756939	1,756939	15/08/2024 – 14/09/2024
09/2024	120,0	09/2024=1,125	0,92514718	0,693860	1,818860	15/09/2024 – 14/10/2024
10/2024	120,1	10/2024=1,25	1,00925147	0,756939	2,006939	15/10/2024 – 14/11/2024
11/2024	120,1	11/2024=1,375	1,00925147	0,756939	2,131939	15/11/2024 – 14/12/2024
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576	0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
			rispetto a dicembre 2024			
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576	0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
01/2025	120,9	01/2025=0,125	0,58236273	0,436772	0,561772	15/01/2025 – 14/02/2025
02/2025	121,1	02/2025=0,25	0,74875208	0,561564	0,811564	15/02/2025 – 14/03/2025
03/2025	121,4	03/2025=0,375	0,99833611	0,748752	1,123752	15/03/2025 – 14/04/2025
04/2025	121,3	04/2025=0,5	0,91514143	0,686356	1,186356	15/04/2025 – 14/05/2025
05/2025	121,2	05/2025=0,625	0,83194676	0,623960	1,248960	15/05/2025 – 14/06/2025
06/2025	121,3	06/2025=0,75	0,91514143	0,686356	1,436356	15/06/2025 – 14/07/2025
07/2025	121,8	07/2025=0,875	1,33111481	0,998336	1,873336	15/07/2025 – 14/08/2025

S122-25 - DL n. 92/2025 – Ammortizzatori sociali – Tutele per emergenze climatiche – Indicazioni Inps

Con la circolare n. 121/2025, l’Inps ha fornito indicazioni operative sulle novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dal DL n. 92/2025 (Sostegno ai comparti produttivi), inclusa la norma sullo “scomputo” anche per le imprese edili, per il secondo semestre 2025, della CIGO per eventi oggettivamente non evitabili

Con la circolare n. 121/2025, l’Inps ha illustrato le novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dal DL n. 92/2025, convertito in legge n. 133/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi (vedasi notizia S118/25 di ANCE FVG Informa n°31/2025), e ha fornito le relative istruzioni operative.

Si illustrano di seguito le indicazioni dell’Istituto relative alle principali misure di interesse per il settore.

Disposizioni in materia di CIGO per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e dell’escavazione

Si ricorda che la legge di conversione ha introdotto nel testo del DL l’ art. 10-bis (Tutele per emergenze climatiche) , il quale, al comma 1, prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 , le disposizioni di cui all’art. 12, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 148/2015 (relative al limite di durata massima della CIGO) non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’art. 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d. lgs., ossia le imprese dei settori edile, lapideo e dell’escavazione.

Pertanto, come illustrato dall’Inps nella circolare in commento (“Parte seconda. Tutele per emergenze climatiche”), anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.

L’Inps ricorda che per gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO è già prevista in via generale, con riguardo ai trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), la neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.

L’Istituto segnala, inoltre, che sempre il comma 1 dell’art. 10-bis in esame stabilisce che, per le relative richieste di CIGO, le imprese non sono tenute al versamento del contributo addizionale, come già previsto in via generale dall’art. 13, comma 3, del d. lgs. n. 148/2015 (il quale dispone, al secondo periodo, che “ il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili ”).

L’Inps riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili:

- Non trova applicazione, per il lavoratore, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro (30 giorni) presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale;
- Non è dovuto il versamento del contributo addizionale;
- La domanda di accesso al trattamento deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Tornando alla disposizione in esame, l'Inps chiarisce che, quindi, l'unica deroga alla disciplina generale di cui al d. lgs. n. 148/2015 riguarda l'esclusione delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi di tale disposizione ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa, previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 12 del medesimo d. lgs. n. 148/2015 (ossia 52 settimane nel biennio mobile).

L'Inps precisa, di conseguenza, che i suddetti periodi di integrazione salariale rilevano, invece, ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile.

Oltre a quanto espressamente precisato dall'Inps nella circolare in esame, si ricorda che, per la generalità dei settori rientranti nella disciplina della CIGO (e, quindi, anche per le imprese dell'edilizia), i periodi di trattamento relativi a interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 148/2015 (cfr. circolare Inps n. 197/2015; cfr. anche messaggio Inps n. 3959/2023).

L'Istituto ricorda, altresì, che trova applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 148/2015.

Inoltre, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di CIGO autorizzato ai sensi del citato art. 10-bis del DL n. 92/2025, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Istruzioni operative

Ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.

Per quanto riguarda la compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, e la compilazione dei flussi UNICIG, ai fini del pagamento diretto da parte dell'Inps, si rinvia rispettivamente ai paragrafi 1.4 e 1.5 della "seconda parte" della circolare in esame.

Risorse finanziarie

Come previsto dal citato art. 10-bis del DL n. 92/2025, per la copertura della suddetta misura in materia di CIGO sono stanziati 10,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il monitoraggio, anche in via prospettica, relativo al rispetto del suddetto limite di spesa è affidato all'Inps, che non potrà accogliere eventuali domande che dovessero eccedere tale limite finanziario.

Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa

Come già illustrato, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 92/2025, i datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025 l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 44 co. 11-bis del d. lgs. n. 148/2015, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi dell'art. 27 del DL n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 co. 1 del medesimo d. lgs., per tutto il periodo di fruizione del predetto trattamento di integrazione salariale straordinaria.

L'Inps precisa che, in considerazione del fatto che gli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta misura (valutati in 6,5 milioni di euro) fanno espresso riferimento all'anno 2025, l'esonero è riconosciuto per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.

L'Istituto ricorda, infine, che, come espressamente previsto dal citato art. 6, tale esonero non spetta (o, qualora sia in corso di fruizione, si interrompe) nel caso in cui il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991.

Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva

In via preliminare, l'Inps illustra le nuove disposizioni introdotte dall'art. 8 del DL n. 92/2025 in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale nel caso di cessazione di attività di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018.

Nello specifico, al citato art. 44 sono stati aggiunti tre nuovi commi :

- il comma 1-ter prevede che, per l'anno 2025, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, anche in presenza del MIMIT, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, nel caso in cui, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale. Qualora dal monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione di tale prestazione (monitoraggio affidato al MEF e all'INPS) emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi governativi;
- il comma 1-quater dispone, in via generale, che, nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter dell'art. 44 qui considerato, il lavoratore sospeso in cassa decade dal trattamento qualora :

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l'offerta di un lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

- il comma 1-quinquies precisa che la disposizione del comma precedente si applica quando le attività lavorative o di formazione/riqualificazione si svolgono in un luogo che non disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Lo stesso comma dispone, inoltre, che l'impresa ammessa al trattamento di integrazione salariale straordinaria qui considerato comunica al Ministero del Lavoro l'elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Le modalità operative saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 92/2025.

L'Inps segnala che la modalità di erogazione della prestazione prevista dal suddetto nuovo comma 1-ter è esclusivamente a pagamento diretto, dal momento che tale misura rientra nel quadro complessivo della CIGS per cessazione dell'attività produttiva.

Pertanto, i datori di lavoro, dopo essere stati autorizzati, devono inviare i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) con le consuete modalità e nel rispetto di quanto disposto in materia di decadenza dal comma 5-bis dell'art. 7 del d. lgs. n. 148/2015 ("In caso di pagamento diretto delle prestazioni [...], il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del

provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”).

L’Inps comunica, infine, che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il nuovo codice evento “164 – Cigs per cessazione con prospettive di cessione (comma 1 ter art. 44 dl n 109/2018)” e che la procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative a tale nuovo codice, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo della circolare in esame.



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 13/08/2025

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 121

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.3

OGGETTO: **Decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, rubricato "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 133. Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa. Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese. Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva. Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda. Tutele per emergenze climatiche. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare, nella prima parte, si fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni del decreto-legge n. 92/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 133, aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito. Si illustrano altresì, nella seconda parte, le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche.*

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
INDICE

Premessa

Parte prima

- 1. Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa*
- 2. Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese*
 - 2.1 Aspetti contributivi*
 - 2.2 Istruzioni procedurali*
 - 2.3 Modalità e termini di trasmissione dei flussi "Uniemens-Cig" (UNI41)*
 - 2.4 Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale*
- 3. Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva*
 - 3.1 Istruzioni procedurali*
 - 3.2 Modalità e termini di trasmissione dei flussi "Uniemens-Cig" (UNI41)*
- 4. Imprese sequestrate o confiscate. Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*
- 5. Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda*
 - 5.1 Proroga dei trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori delle imprese del settore moda*

5.2 Destinatari della prestazione

5.2.1 Settori di attività. Codici ATECO

5.2.2 Codici ATECO 2025 corrispondenti ai codici ATECO 2007 riportati nella tabella allegata alla circolare n. 99/2024

5.2.3 Codici ATECO 2025 corrispondenti ai codici ATECO 2007 contenuti nella Tabella A del decreto-legge 28 ottobre 2024, n.160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199

5.3 Modalità di accesso alla prestazione

5.4 Modalità di pagamento della prestazione e istruzioni operative

5.5 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell'evento e del conguaglio

6. Istruzioni contabili

Parte seconda. Tutele per le emergenze climatiche

1. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell'escavazione

1.2 Aspetti contributivi

1.3 Modalità operative

1.4 Modalità di esposizione del conguaglio

1.5 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

2. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

2.1 Modalità di presentazione della domanda

2.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento

2.3 Modalità di esposizione nel flusso Uniemens/Posagri della parte di giornata lavorata

2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

3. Risorse finanziarie

4. Istruzioni contabili

Premessa

Il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025, introduce misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

Il citato decreto-legge n. 92/2025 è entrato in vigore il 27 giugno 2025 e si compone di 12 articoli che introducono misure urgenti per la gestione delle crisi industriali, finanziamenti per assicurare la continuità produttiva degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nuove disposizioni sulla cessione dei contratti nei trasferimenti aziendali, nonché interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.

Con particolare riguardo alle misure relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito, il decreto prevede:

- l'esonero dal pagamento del contributo addizionale per l'integrazione salariale straordinaria (CIGS) per i datori di lavoro che operano nelle aree di crisi industriale complessa (cfr. l'art. 6);
- l'estensione della CIGS fino al 31 dicembre 2027 per i gruppi di imprese di grandi dimensioni con almeno mille dipendenti sul territorio nazionale (cfr. l'art. 7);
- un ulteriore periodo di CIGS per le imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione dell'azienda, nonché le condizioni di decadenza per i lavoratori sospesi (cfr. l'art. 8);
- l'aumento del limite di spesa per la CIGS ai lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate (cfr. l'art. 9);
- la proroga dell'integrazione salariale in deroga per i lavoratori delle microimprese della filiera produttiva della moda (settori TAC, pelletteria, conciaro e accessori moda), per un periodo massimo di dodici settimane, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025, con la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS anche in assenza di difficoltà finanziarie del datore di lavoro (cfr. l'art. 10).

Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025 è stata pubblicata la legge 1 agosto 2025, n. 113, di conversione, con modificazioni, del predetto decreto-legge.

Tale legge, entrata in vigore il 6 agosto 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, introdotto ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, relativamente ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore (cfr. l'art. 10-bis del decreto-legge n. 92/2025).

Tanto premesso, con la presente circolare si illustra il quadro complessivo delle disposizioni sopra menzionate unitamente alle relative istruzioni di natura operativa e contabile.

Parte prima

1. Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025 prevede che i datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025 l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, per tutto il periodo di fruizione del trattamento.

Tenuto conto che gli oneri derivanti dall'attuazione della misura in argomento, valutati in 6,5 milioni di euro, fanno espresso riferimento all'anno 2025, l'esonero è riconosciuto per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.

Il successivo comma 2 dell'articolo 6 in argomento stabilisce che l'esonero non spetta o si interrompe, qualora sia in corso di fruizione,

qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della CIGS, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese

L'articolo 7 del decreto-legge n. 92/2025, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015, riconosce un ulteriore periodo di CIGS, in continuità con i precedenti trattamenti già autorizzati e fino al 31 dicembre 2027, alle imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 92/2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberanti e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione.

Per i lavoratori interessati da tali trattamenti di CIGS, in deroga all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga è stipulato (cfr. l'art. 7, comma 1).

I trattamenti in argomento sono riconosciuti nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027.

2.1 Aspetti contributivi

I datori di lavoro autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 92/2025 sono tenuti - a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del trattamento - al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, il quale prevede che la misura dell'aliquota varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile.

Tale contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. "retribuzione persa", quale base di calcolo dell'importo dell'integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale). Al riguardo, si rinvia alle indicazioni fornite con le circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022.

2.2 Istruzioni procedurali

In "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento "333", è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

163 - CIGS Gruppi imprese grandi dimensioni non inferiore 1000 dipendenti (art. 7 dl 92/2025).

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al nuovo codice evento "163", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

2.3 Modalità e termini di trasmissione dei flussi "Uniemens-Cig" (UNI41)

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell'Istituto, i datori di lavoro devono inviare i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) con le consuete modalità, così come illustrate con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e con i successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell'8 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.

Si rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

2.4 Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 92/2025 i datori di lavoro devono operare come segue.

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltCaus>, i medesimi datori devono valorizzare il nuovo codice causale "L148", avente il significato di "conguaglio ulteriori settimane CIGS Art 7 del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92", relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.

Per l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale "E616", avente il significato di "Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. Art 7 del D.L 26 giugno 2025, n. 92", presente nell'elemento <CongCIGSACausAdd>.

I datori di lavoro sono tenuti a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (cfr. l'art. 7 del decreto legislativo n. 148/2015). Si ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora il flusso Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

3. Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva

L'articolo 8 del decreto-legge n. 92/2025 ha modificato l'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, aggiungendo i seguenti tre commi:

a) il comma 1-ter, ai sensi del quale, per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

Gli interventi possono essere autorizzati nel limite di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.

Gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il predetto limite di spesa non possono essere stipulati ulteriori accordi;

b) il comma 1-quater, ai sensi del quale, nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter del medesimo articolo 44, il lavoratore

sospeso in CIGS decade dal trattamento nei seguenti due casi:

1) rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
2) non accetti l'offerta di un lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) il comma 1-quinquies, ai sensi del quale le predette disposizioni in tema di decadenza dal trattamento si applicano quando le attività lavorative o di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che non disti più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Il medesimo comma prevede, inoltre, che l'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai citati commi 1 e 1-ter deve comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Le modalità operative per dare attuazione alle disposizioni di cui al citato comma 1-quinquies vengono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 92/2025.

3.1 Istruzioni procedurali

In "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento "333", è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

164 - Cigs per cessazione con prospettive di cessione (comma 1 ter art. 44 dl n 109/2018).

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al nuovo codice evento "164", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

3.2 Modalità e termini di trasmissione dei flussi "Uniemens-Cig" (UNI41)

Tenuto conto che le disposizioni introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92/2025 rientrano nel quadro complessivo delle misure afferenti alla CIGS per cessazione dell'attività produttiva, alle medesime si applicano le istruzioni fornite con la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 ottobre 2018 e con il messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018. Pertanto, la modalità di erogazione della prestazione è esclusivamente a pagamento diretto.

Conseguentemente i datori di lavoro, dopo essere stati autorizzati, devono inviare i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) con le consuete modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. il paragrafo 2.3 della presente circolare).

4. Imprese sequestrate o confiscate. Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

L'articolo 9 del decreto-legge n. 92/2025 prevede un incremento del limite di spesa per i trattamenti di CIGS destinati ai lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate.

In particolare, tale articolo, modificando l'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede i seguenti nuovi limiti di spesa:

- 700.000 euro per l'anno 2024 (invariato rispetto alla previgente normativa);
- 8,7 milioni di euro per l'anno 2025;
- 8,7 milioni di euro per l'anno 2026.

Tali risorse sono destinate al riconoscimento dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o ripresa dell'attività ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Restano confermate tutte le indicazioni in merito alle modalità di gestione ed erogazione del trattamento in argomento, fornite con la circolare n. 10 del 6 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con la relativa Nota integrativa n. 8342 del 14 maggio 2019 nonché con il messaggio dell'Istituto n. 2679 del 12 luglio 2019.

5. Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda

5.1 Proroga dei trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori delle imprese del settore moda

L'articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, ha previsto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori del tessile, dell'abbigliamento e del calzaturiero, della pelletteria, nel settore conciario nonché nelle attività di montatura e saldatura di accessori della moda, un trattamento di cassa integrazione ordinaria, per un periodo massimo di dodici settimane, da fruire entro il 31 gennaio 2025, in deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché alle disposizioni che disciplinano la durata dell'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).

L'articolo 10 del decreto-legge n. 92/2025, inserendo il comma 1-bis al citato articolo 2, ha prorogato la predetta misura per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.

Anche tale proroga è concessa in deroga ai limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché dalle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal FSBA.

5.2 Destinatari della prestazione

Per quel che concerne i requisiti di accesso a tale ulteriore periodo massimo di dodici settimane e alle modalità di presentazione delle relative domande, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 99 del 26 novembre 2024 e n. 39 del 7 febbraio 2025, nonché, per la gestione dell'istruttoria da parte degli operatori di Sede, alle indicazioni operative di cui al messaggio n. 4104 del 4 dicembre 2024.

Possono richiedere la proroga della misura in argomento i datori di lavoro (Industria e Artigianato) operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 e dal codice ATECO 25.62.00.

Come specificato nel successivo paragrafo 5.2.1, in considerazione dell'entrata in vigore della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, si è reso necessario individuare i codici ATECO 2025 dei datori di lavoro destinatari della misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge n. 92/2025.

Ai fini dell'accesso al trattamento in argomento, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti, illustrati al paragrafo 1 della citata circolare n. 99/2024, come di seguito riepilogati:

- a) siano classificati dall'Istituto, ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
- b) abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- c) abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 148/2015 (datori di lavoro del settore industriale) o quelli previsti dal Regolamento del FSBA di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.

5.2.1 Settori di attività. Codici ATECO

Dal 1° aprile 2025 è stata adottata la nuova codifica delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, che ha sostituito la precedente codifica ATECO 2007 (cfr. la circolare n. 71 del 31 marzo 2025).

La nuova codifica ATECO 2025 ha rivisitato completamente la precedente classificazione delle attività economiche.

Pertanto, nell'Allegato n. 1 alla presente circolare, sono riportati i codici ATECO 2025 che individuano la platea delle imprese che possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 e successive modificazioni.

Laddove sussista una corrispondenza univoca tra i codici ATECO 2007 già ammessi al beneficio e i nuovi codici ATECO 2025, nella tabella di cui all'Allegato n. 1 viene indicato solo il codice ATECO 2025 che dà diritto alla prestazione.

Invece, nel caso in cui non sussista una corrispondenza univoca tra codice ATECO 2025 e codici ATECO 2007 – in quanto in un unico codice ATECO 2025 sono confluiti più codici ATECO 2007, alcuni dei quali ammessi, altri esclusi al trattamento salariale in argomento – nella tabella di cui all'Allegato n. 1, accanto al codice ATECO 2025 viene indicato anche il codice ATECO 2007 già ammesso e richiesto ai fini del riconoscimento della misura, con le seguenti precisazioni:

- le matricole iscritte prima del 1° aprile 2025, ai fini del riconoscimento della misura, oltre al codice ATECO 2025 in elenco, devono possedere, alla data del 31 marzo 2025, anche lo specifico codice ATECO 2007 indicato accanto al codice ATECO 2025. A tale fine, i datori di lavoro devono produrre apposita dichiarazione di responsabilità, secondo le indicazioni fornite nei successivi paragrafi 5.2.2 e 5.2.3;

- le matricole iscritte dal 1° aprile 2025, oltre a essere in possesso dello specifico codice ATECO 2025 in elenco, devono svolgere in concreto l'attività economica corrispondente a quella descritta dal codice ATECO 2007 che risulta associato al nuovo codice ATECO 2025. A tale fine, è necessario che i datori di lavoro interessati producano apposita dichiarazione di responsabilità, secondo le indicazioni fornite nei citati paragrafi 5.2.2. e 5.2.3 della presente circolare.

5.2.2 Codici ATECO 2025 corrispondenti ai codici ATECO 2007 riportati nella tabella allegata alla circolare n. 99/2024

Preliminarmente, si riportano nella seguente tabella i codici ATECO 2025 esposti nell'Allegato n. 1 alla presente circolare, corrispondenti ai codici ATECO 2007 contenuti nell'Allegato n. 1 della circolare n. 99/2024:

ATECO 2025	ATECO 2007
13.10.00	13.10.00
13.20.00	13.20.00
13.30.00	13.30.00
13.91.00	13.91.00
13.92.10	13.92.10
13.92.20	13.92.20
13.93.00	13.93.00
13.94.00	13.94.00
13.95.00	13.95.00
13.96.00	13.96.10
13.96.00	13.96.20
13.99.10	13.99.10
13.99.10	13.99.20
13.99.90	13.99.90
14.24.00	14.11.00
14.23.00	14.12.00
14.21.10	14.13.10
14.21.20	14.13.20
14.22.00	14.14.00
14.10.20	14.19.10
14.29.00	14.19.21
14.29.00	14.19.29
14.24.00	14.20.00
14.10.10	14.31.00
14.10.20	14.39.00
15.11.00	15.11.00
15.12.00	15.12.09
15.20.10	15.20.10
15.20.20	15.20.20

I datori di lavoro in possesso dei suddetti codici Ateco 2025 non devono produrre alcuna dichiarazione di responsabilità, tranne nei seguenti casi, contrassegnati dalle lettere a) e b).

a) Codice ATECO 2025 15.12.00

In sede di conversione ATECO 2025/ATECO 2007, nel codice ATECO 2025 15.12.00 sono confluiti i 2 codici ATECO 2007 15.12.09 e 15.12.01, entrambi rientranti nella platea in argomento, ma con la differenza che il codice ATECO2007 15.12.09 era stato individuato nella circolare n. 99/2024 a seguito della stesura originaria del decreto-legge n. 160/2024, prima della sua conversione in legge ad opera della legge n. 199/2024; invece, il codice ATECO 2007 15.12.01 è stato individuato in sede di conversione in legge ed è presente nella Tabella A allegata al citato decreto-legge.

Ne consegue che, in presenza del codice ATECO 2025 15.12.00, i datori di lavoro già in possesso di una matricola iscritta prima del 1° aprile 2025 devono presentare:

- nel caso in cui l'ATECO 2007 fosse il 15.12.09, una dichiarazione di responsabilità che attesti tale circostanza;
- nel caso in cui l'ATECO 2007 fosse il 15.12.01, una dichiarazione di responsabilità che attesti sia tale circostanza sia lo svolgimento dell'attività, in modo esclusivo o prevalente, nell'ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

Analogamente, i datori di lavoro in possesso di una matricola iscritta dal 1° aprile 2025, a seconda dei casi, devono presentare:

- una dichiarazione di responsabilità, nella quale attestino che l'attività prevalentemente svolta rientri tra quelle descritte nel codice Ateco 2007 15.12.09, che di seguito si espongono:

Ateco2007 15.12.09

- *"Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria*
- *fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, di pelle, cuoio artificiale o ricostituito e di qualsiasi*
- *altro materiale, ad esempio fogli di plastica, materie tessili, fibre vulcanizzate o cartone, sempreché la tecnologia sia uguale a quella utilizzata per il cuoio*
- *fabbricazione di finimenti e selleria*
- *fabbricazione di cinturini non metallici per orologi (ad esempio: tessuto, cuoio, plastica)*
- *fabbricazione di vari articoli in cuoio o in cuoio ricostituito: cinghie di trasmissione, guarnizioni eccetera*
- *fabbricazione di lacci di cuoio per scarpe"*

- una dichiarazione di responsabilità, nella quale attestino non solo che l'attività prevalentemente svolta rientra tra quelle descritte nel codice ATECO 2007 15.12.01, ovvero *"Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione"*, ma anche che l'attività viene svolta, in modo esclusivo o prevalente, nell'ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

b) Codice ATECO 2025 15.20.10

In sede di conversione ATECO 2025/ATECO 2007, nel codice ATECO 2025 15.20.10 è confluito, oltre al codice ATECO 2007 15.20.10, un ulteriore codice Ateco 2007 non rientrante nella platea in argomento.

Pertanto, i datori di lavoro in possesso di una matricola iscritta prima del 1° aprile 2025 devono dichiarare che l'Ateco 2007 presente a quella data era l'ATECO 2007 15.20.10.

Analogamente, i datori di lavoro in possesso di una matricola iscritta dal 1° aprile 2025 devono dichiarare di svolgere, in via prevalente, l'attività rientrante tra quelle di cui all'ATECO 2007 15.20.10, come indicate nell'Allegato n. 1 della presente circolare.

5.2.3 Codici ATECO 2025 corrispondenti ai codici ATECO 2007 contenuti nella Tabella A del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n.199

Nell'Allegato n. 1 alla presente circolare sono stati elencati anche i codici ATECO 2025 corrispondenti ai codici ATECO 2007 contenuti nella Tabella A del decreto-legge n. 160/2024, nonché il codice ATECO 2025 25.53.00, corrispondente all'ATECO 2007 25.62.00, citato espressamente dalla stessa norma (cfr. la circolare n. 39/2025).

Si riportano, di seguito, i codici ATECO facenti parte di questa casistica.

ATECO 2025	ATECO 2007
25.53.00	25.62.00
15.12.00	15.12.01
20.59.99	20.59.40
22.26.99	22.29.09
24.41.00	24.41.00
25.51.00	25.61.00
25.52.00	25.61.00
25.63.20	25.73.20
25.99.90	25.99.99
28.29.91	28.29.91
27.90.09	28.49.01
28.94.10	28.94.10
28.94.20	28.94.20

Si ricorda che per tutti i codici ATECO 2007 richiamati, i datori lavoro che ne erano in possesso dovevano presentare apposita dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e disponibile all'interno della procedura informatica, nella quale dovevano attestare di svolgere l'attività, in modo esclusivo o prevalente, nell'ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

Poiché in sede di transcodifica ATECO 2025/ATECO 2007 vi sono casi nei quali in uno stesso codice ATECO 2025 sono confluiti anche codici ATECO 2007 non facenti parte della platea in argomento, si forniscono le seguenti precisazioni (cfr. anche l'Allegato n.1 alla presente circolare).

Per quanto riguarda il codice ATECO 2025 15.12.00 e il corrispondente codice ATECO 2007 15.12.01, si rinvia a quanto già esposto nel precedente paragrafo 5.2.2.

Per quanto riguarda il codice ATECO 2025 20.59.99:

- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già una matricola aperta al 31 marzo 2025, i medesimi devono attestare che il codice ATECO 2007 era il 20.59.40;
- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano una matricola aperta dal 1° aprile 2025, i medesimi devono attestare che l'attività svolta in via

prevalente rientri tra quelle di cui all'ATECO 2007 20.59.40 e indicate nell'Allegato n. 1 alla presente circolare.

Per quanto riguarda il codice ATECO 2025 22.26.99:

- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già una matricola aperta al 31 marzo 2025, i medesimi devono attestare che il codice ATECO 2007 era il 22.29.09;
- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano una matricola aperta dal 1° aprile 2025, i medesimi devono attestare che l'attività svolta in via prevalente rientri tra quelle di cui all'ATECO 2007 22.29.09 e indicate nell'Allegato n. 1 alla presente circolare.

Per quanto riguarda il codice ATECO 2025 25.99.90:

- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già una matricola aperta al 31 marzo 2025, i medesimi devono attestare che il codice ATECO 2007 era il 25.99.99;
- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano una matricola aperta dal 1° aprile 2025, i medesimi devono attestare che l'attività svolta in via prevalente rientri tra quelle di cui all'ATECO 2007 25.99.99 ed indicate nell'Allegato n. 1 alla presente circolare.

Per quanto riguarda il codice ATECO 2025 27.90.09:

- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già una matricola aperta al 31 marzo 2025, i medesimi devono attestare che il codice ATECO 2007 era il 28.49.01;
- nel caso in cui i datori di lavoro abbiano una matricola aperta dal 1° aprile 2025, devono attestare che l'attività svolta in via prevalente rientri tra quelle di cui all'ATECO 2007 28.49.01 e indicate nell'Allegato n. 1 alla presente circolare.

Fermo restando quanto fin qui esposto, i datori di lavoro come sopra individuati devono presentare (analogamente a quanto riportato nella circolare n. 39/2025) anche apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attestino di svolgere l'attività, in modo esclusivo o prevalente, nell'ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

Infine, si evidenzia che la descrizione del codice ATECO 2007 25.61.00 - "Trattamento e rivestimento dei metalli" è stata ripartita nell'ambito dei due nuovi codici ATECO 2025 25.51.00 - "Rivestimento dei metalli" e 25.52.00 - "Trattamento termico dei metalli". Pertanto, analogamente a quanto previsto per il codice ATECO 2007 25.61.00 (cfr. la circolare n. 39/2025), i datori di lavoro che abbiano uno dei due citati nuovi codici ATECO 2025 devono presentare una dichiarazione di responsabilità nella quale attestino di svolgere l'attività, in modo esclusivo o prevalente, nell'ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

Si fa presente che i datori di lavoro o i loro intermediari possono rendere le dichiarazioni di responsabilità in fase di compilazione della domanda di accesso alla prestazione di integrazione salariale. Infatti, nella piattaforma "OMNIA IS", attraverso la quale è possibile inoltrare l'istanza, sono state precompilate tutte le tipologie di dichiarazioni in relazione alle diverse casistiche illustrate nella presente circolare. È sufficiente quindi flaggare la dichiarazione di responsabilità in base alla codifica aziendale di proprio interesse.

5.3 Modalità di accesso alla prestazione

Le domande devono essere trasmesse all'Istituto entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia, qualora l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa si collochi tra il 1° febbraio 2025 e la data di pubblicazione della presente circolare, è assegnato un termine di 30 giorni decorrente da tale ultima data.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma "OMNIA IS".

Si ricorda che alla predetta piattaforma si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione "cerca", le parole "Accesso ai nuovi servizi" e selezionando la voce "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

La causale da indicare in domanda è la seguente:

"Settore moda proroga ex DI 92/2025".

Come anticipato, la richiesta di proroga del trattamento, come la precedente misura introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria.

Pertanto, la domanda di proroga deve essere integrata da parte di tutti i datori di lavoro richiedenti con una dichiarazione di responsabilità - resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e disponibile all'interno della procedura informatica - in cui i medesimi attestino di non potere ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali.

Si ricorda infatti che i limiti massimi di fruizione sono riferiti al biennio mobile e cioè a un lasso temporale pari a due anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni datore di lavoro per ogni singola unità produttiva. Tale arco temporale costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di settimane di trattamento di integrazione salariale già concesso.

Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l'inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo - anche in costanza di utilizzo del trattamento - ed è diverso per ogni singolo datore di lavoro, in ragione dell'ultimo giorno di trattamento richiesto.

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione loro fornita dal FSBA attestante i periodi di assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell'accesso alla misura di sostegno di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 92/2025, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell'Artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Si ricorda altresì che tutti i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.

Si rammenta, ai datori di lavoro che intendono accedere alla proroga in argomento, l'osservanza delle disposizioni in tema di informativa alle rappresentanze sindacali aziendali o a quelle unitarie, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, aventi a oggetto le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Al riguardo, si fa presente che, in considerazione della finalità perseguita dalla misura di sostegno al reddito in esame e nell'ottica dello snellimento dell'azione amministrativa, l'Istituto, alla ricezione della domanda di accesso al trattamento di sostegno al reddito in argomento, considera adempiuti gli obblighi di informativa posti a carico dei datori di lavoro dalla vigente normativa, ancorché assolti successivamente all'inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto.

Si evidenzia che, anche con riferimento al periodo di proroga dei trattamenti per ulteriori dodici settimane, collocabili tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

Inoltre, i periodi autorizzati sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

5.4 Modalità di pagamento della prestazione e istruzioni operative

L'articolo 10 del decreto-legge n. 92/2025 introduce una novità per quanto riguarda le modalità di pagamento della prestazione, prevedendo

che il trattamento di integrazione salariale riferito al periodo di proroga possa essere erogato con pagamento diretto da parte dell'Istituto anche in assenza di comprovate difficoltà finanziarie da parte del datore di lavoro.

Quest'ultimo, quindi, può optare in domanda per tale modalità di pagamento senza dovere compilare l'apposito quadro relativo all'indice di liquidità aziendale. In caso di pagamento diretto della prestazione, i datori di lavoro, dopo essere stati autorizzati, devono inviare i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) secondo le consuete modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. il paragrafo 2.3 della presente circolare).

Resta ferma la possibilità che il trattamento sia erogato ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvederanno successivamente a recuperare il relativo importo anticipato tramite conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi a pena di decadenza entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015.

Il trattamento di proroga in argomento è riconosciuto nel limite di spesa di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, già previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 160/2024.

L'INPS provvede al monitoraggio del predetto limite di spesa e non dà seguito ad ulteriori domande qualora ne sia prospettato il superamento. Nell'ambito del codice intervento "700" è stato istituito il nuovo codice evento "703" ISU - Settore moda ulteriori 12 settimane ex art. 10 dl n. 9/2025.

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al nuovo codice evento "703", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

5.5 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell'evento e del conguaglio

Ai fini della compilazione dei flussi Uniemens, si confermano le indicazioni fornite al paragrafo 6.1 della circolare n. 99/2024, ai quali si rinvia.

6. Istruzioni contabili

Per le rilevazioni contabili degli eventi descritti nei precedenti paragrafi, si espongono le seguenti istruzioni.

Ai fini delle rilevazioni contabili dell'esonero dal pagamento della contribuzione aggiuntiva previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025, come illustrato al paragrafo 1 della presente circolare, volte a rappresentare, con onere a carico dello Stato, la rifusione del mancato gettito contributivo alla gestione assistenziale GA - Oneri per il mantenimento del salario (GAU), derivante dall'applicazione della misura in esame si istituiscono i seguenti conti:

GAU32210: Trasferimento alla gestione di sostegno al reddito (GAU), del contributo a carico dello Stato a copertura del mancato gettito per l'anno 2025 del contributo aggiuntivo di cui all'art.5 del D. Lgs n. 148/2015- Art. 6, del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92;

GAU22210: Trasferimento dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), del contributo a copertura del mancato gettito contributivo per l'anno 2025 del contributo aggiuntivo di cui all'art.5 del D. Lgs. n. 148/2015 - Art. 6, del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92.

I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all'Istituto degli oneri derivanti dall'erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Ai fini delle rilevazioni contabili della prestazione prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 92/2025, come illustrata al paragrafo 2 della presente circolare, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - in relazione al nuovo codice evento 163 - CIGS Gruppi imprese grandi dimensioni non inferiore 1000 dipendenti (art. 7 dl 92/2025), si istituiscono i seguenti conti:

GAU30658 - per l'imputazione dell'onere per l'ulteriore periodo per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) già autorizzati a favore dei gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille, fino al 31 dicembre 2027, corrisposti direttamente ai beneficiari - art. 7 del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92.

Il debito per la rilevazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria sarà rilevato al conto esistente GPA10029 che, come per l'onere sulle prestazioni, seguirà le modalità già definite con l'utilizzo del conto di interferenza GPA55170.

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate con il flusso procedurale in uso e contraddistinte, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, al codice di bilancio in uso "03074 - Somme non riscosse dai beneficiari - prestazioni diverse a sostegno del reddito - GA (Gestione assistenziale)".

Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:

GAU24658 - Entrate varie - recuperi e reintrotti dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria già autorizzati a favore dei gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille - art. 7 del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92.

A tale ultimo conto viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio esistente 01094 - Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito - GA (Gestione assistenziale).

Gli importi relativi alle partite che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura recupero indebiti (RI), al conto esistente GAU00030.

Il codice bilancio 01094 dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Il finanziamento della prestazione in argomento avverrà con versamento tramite F24 della contribuzione aggiuntiva da parte delle imprese autorizzate al trattamento.

La procedura gestionale "RACE", identificata dal codice "RA" e dal tipo operazione "69", conferirà come di consueto il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento "0000000005". A tale biglietto saranno associati i seguenti conti di nuova istituzione:

GAU00658 - per la rilevazione del credito accertato nei confronti dei gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille tenute al versamento del contributo aggiuntivo, autorizzate all'ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinario erogato direttamente ai beneficiari - art. 7 del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92- RACE;

GAU21658 - per la rilevazione del contributo aggiuntivo dovuto dai gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille autorizzate all'ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinario, erogato direttamente ai beneficiari - art. 7 del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92- RACE.

Per la contabilizzazione delle prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema del conguaglio si denominano i seguenti conti di nuova istituzione:

GAU30659 - per l'imputazione dell'onere per l'ulteriore periodo per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) già autorizzati a favore dei gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille, fino al 31 dicembre 2027, ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 7 del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92, da abbinare al codice elemento "L148", avente il significato di "conguaglio ulteriori settimane CIGS Art 7 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92", relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo aggiuntivo.

Per quanto dovuto dai datori di lavoro a titolo di contribuzione aggiuntiva, l'evidenza degli importi esposti e associati al nuovo codice "E616", avente il significato di "Ctr. aggiuntiva CIG straordinaria - Art 7 del D.L 26 giugno 2025, n. 92, consentirà alla procedura di ripartizione DM di attribuire l'entrata al nuovo conto:

GAU21659 - per la contribuzione aggiuntiva dovuta dalle aziende appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille autorizzate all'ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, tramite

conguaglio Uniemens – art 7 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92.

La contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, è da attribuire al nuovo conto di seguito riportato (sezione Dare) in contropartita dei conti già in uso della serie XXX22NNN delle casse pensionistiche d'iscrizione dei lavoratori:

- GAU32659 - onere per i contributi figurativi relativi all'ulteriore periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, a favore delle aziende appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille – art 7 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92.

I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all'Istituto degli oneri derivanti dall'erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Per le rilevazioni contabili della misura di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in argomento, che prevede la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 (cfr. il paragrafo 3 della presente circolare), si fa rinvio alle istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018, con cui sono stati istituiti i conti GAU30219 e GAU30289 per il pagamento diretto della prestazione.

Per le rilevazioni contabili della misura di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025, che prevede un aumento del limite di spesa per i trattamenti di CIGS destinati ai lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate (cfr. il paragrafo 4 della presente circolare), si fa rinvio alle istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 2679/2019.

Infine, per le rilevazioni contabili della misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025 (cfr. il paragrafo 5 della presente circolare) si fa rinvio alle istruzioni fornite al paragrafo 7 della circolare n. 99/2024.

Si riportano nell'Allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.

Parte seconda. Tutele per emergenze climatiche

1. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell'escavazione

Il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 92/2025 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015 - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Si sottolinea che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell'articolo 10, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del citato decreto legislativo n. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi. Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.

Sempre il comma 1 dell'articolo 10-bis in trattazione, confermando la disposizione già contenuta all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. Infine, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

1.2 Aspetti contributivi

Come anticipato, i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 92/2025 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

Conseguentemente, l'unica deroga alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 attiene all'esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi del citato articolo 10-bis ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, i periodi di integrazione salariale di cui trattasi rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile. Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017).

Si rammenta altresì che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale ordinaria autorizzato ai sensi dell'articolo 10-bis in argomento, relativamente alle quote di Trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell'attività lavorativa.

1.3 Modalità operative

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.

1.4 Modalità di esposizione del conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens-PosContributiva, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del "Cassetto previdenziale del contribuente", unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento presente in <CongCIGOAltCaus>, presente in <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAlt>, devono valorizzare il codice di nuova istituzione "L149", avente il significato di "Conguaglio CIGO DL 92-2025". Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio già in uso "L038" (cfr. la circolare n. 9/2017).

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens-PosContributiva di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

1.5 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale.

A tale fine, si ricorda che, in caso di richiesta di pagamento diretto, trova applicazione il termine decadenziale di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

Conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Si rammenta che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

2. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 92/2025 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. La norma introduce, dunque, un importante elemento di novità, consentendo l'accesso alla CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato. Inoltre, sia gli operai agricoli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato possono accedere alla prestazione di integrazione salariale anche in caso di riduzione oraria dell'attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l'intera giornata.

La misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative previsto dall'articolo 8 della legge n. 457/1972.

Inoltre, le predette integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti dal citato articolo 8. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457/1972, il trattamento è concesso dalla Struttura dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.

Da ultimo, si precisa che, in corrispondenza delle giornate per le quali è autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi della norma in esame, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presentano una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

2.1 Modalità di presentazione della domanda

Ai fini della presentazione delle domande di CISOA ai sensi del comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 92/2025, che interessino operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, i datori di lavoro devono utilizzare l'apposita causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione".

Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con sospensione giornaliera dell'attività lavorativa, i datori di lavoro devono presentare domanda di prestazione utilizzando la causale "CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 92/2025".

È possibile presentare un'unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione. Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.

Le suddette domande devono essere presentate entro l'ordinario termine di 15 giorni dall'inizio dell'evento di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per eventi verificatisi dal 1° luglio 2025 alla data di pubblicazione della presente circolare, possono essere inviate entro il termine di 30 giorni successivi a tale ultima data.

2.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento

In attuazione del comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 92/2025, le domande per intemperie stagionali riferite a periodi dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, sono autorizzate direttamente dall'Istituto, con provvedimento a cura del Direttore della Struttura territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 457/1972.

I trattamenti di CISOA in argomento sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell'Istituto.

2.3 Modalità di esposizione nel flusso Uniemens/Posagri della parte di giornata lavorata

Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione" presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall'evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente, a seconda del tipo di manodopera, i seguenti elementi:

1. per gli OTI: <CodicePartTime-GOR> = 7 ed il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate;
2. per gli OTD è istituito un nuovo codice specifico per individuare la parte di giornata lavorata in concorrenza con la CISOA a riduzione: <CodicePartTime-GOR> = 8 e il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate.

Tali codici saranno validi per i periodi di competenza 3° e 4° trimestre 2025.

2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Atteso che il modello di presentazione della domanda "SR33" contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di

CISOA, i datori di lavoro non sono chiamati a ulteriori adempimenti.

3. Risorse finanziarie

In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 92/2025, per la copertura degli oneri relativi alle misure in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e a quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) sono stanziati, rispettivamente, 10,5 milioni di euro e 22,5 milioni di euro per l'anno 2025.

I medesimi commi 1 e 2 affidano il monitoraggio – anche in via prospettica - in ordine al rispetto dei citati tetti di spesa all'Istituto, che non potrà accogliere eventuali domande che dovessero eccedere i predetti limiti finanziari.

4. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile degli interventi di CIGO e CISOA, previsti dall'articolo 10-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 92/2025, i cui oneri sono a carico dello Stato, avverrà nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023 e confermate con il messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024. I conti in uso saranno aggiornati nella denominazione come da allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 3). I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all'Istituto degli oneri derivanti dall'erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Il Direttore Generale Vicario
Antonio Pone

F66-25 - Accordi quadro e Appalto unico con più lotti: chiarimenti dal MIT sull'imposta di bollo

Accordi quadro e appalto unico con più lotti: chiarimenti dal MIT sull'imposta di bollo

Nel caso di convenzioni o accordi quadro Consip o di altre centrali di committenza, l'imposta di bollo è dovuta al momento della stipula del contratto e non anche successivamente all'atto della sottoscrizione dei singoli ordinativi che concretizzano la fornitura.

Diversamente, in presenza di un contratto unico aggiudicato dallo stesso operatore ma riferito a più lotti, l'imposta si applica in via autonoma sui contratti riguardanti ogni singolo lotto.

Sono questi i chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (tramite il "Servizio Supporto Giuridico"), con le risposte nn. 2875/2024 e 2667/2024, in tema di applicazione dell'imposta di bollo, di cui all'art.18 del Dlgs 36/2023, in caso di accordi quadro e con la risposta n.3320/2025, relativamente agli appalti per lotti.

In assenza di precisazioni sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate, e nell'attesa di queste, le indicazioni del MIT assumono rilevanza per chiarire l'applicazione del bollo ad alcune della fattispecie più ricorrenti nell'ambito dei contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche, dopo che il Dlg 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) ha definito una specifica disciplina dell'imposta per gli appalti pubblici, applicabile in sostituzione di quella ordinaria stabilita dal DPR 642/1972, per i procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023 (bandi, o avvisi, pubblicati da tale data o, in assenza di questi, invio degli avvisi a presentare le offerte a partire dalla stessa).

Come noto, infatti, l'art.18, co.10, del ciato Dlgs 36/2023 e l'Allegato I.4 al medesimo Codice prevedono che l'imposta di bollo sui contratti pubblici:

- deve essere assolta una tantum al momento della stipula del contratto ed ha natura sostitutiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili (di cui all'art.13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972). Tale imposta è sostitutiva anche del cd. bollo "forfettario", pari a 45 euro, applicato ai contratti rogati o autenticati da notai, o altri pubblici ufficiali, e registrati con procedure telematiche (art.1, Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972);
- viene determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto (da calcolarsi al netto dell'IVA), comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, con esenzione completa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (cfr . la Tabella A dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023). In particolare, il valore dell'imposta è pari a:
 - 40 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
 - 120 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;
 - 250 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 1.000.000 euro e inferiore a 5.000.000 euro;

- o 500 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 5.000.000 euro e inferiore a 25.000.000 euro;
- o 1.000 euro, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 25.000.000 euro.

In virtù di tale disciplina, il MIT fornisce quindi le seguenti indicazioni:

. Accordi quadro (risposte nn. 2875/2024 e 2667/2024)

Nel caso di convenzioni o accordi quadro Consip o di altre centrali di committenza, viene precisato come l'operatore economico sia tenuto a versare l'imposta di bollo al momento della stipula della convenzione o accordo quadro, in proporzione al valore massimo del contratto, così come previsto dal citato art.18 del Codice dei Contratti pubblici (Dlgs 36/223) e del relativo Allegato I.4.

Il versamento così effettuato "copre" anche il tributo che sarebbe dovuto in relazione alla stipula dei successivi contratti che costituiscono attuazione della convenzione .

Il MIT precisa, però, che affinché il versamento "una tantum" sia sufficiente è necessario che nell'accordo quadro sia indicato il corrispettivo massimo, sul quale parametrare l'imposta dovuta.

. Contratto unico per lotti (risposta n. 3320/2025)

Il principio del versamento "unico" dell'imposta di bollo non vale, invece, nel caso di stipula di un contratto unico riferito a più lotti aggiudicati dallo stesso operatore economico.

In tal caso, difatti, i singoli contratti relativi ad ogni lotto sono autonomi e interdipendenti. Tanto è vero che ogni lotto può essere soggetto a vicende diverse: "(si pensi ad eventuali sospensioni dei lavori, inadempimenti, riserve e penali specifiche)".

Dunque, in considerazione dell'interdipendenza dei rapporti, ognuno di essi ha rilevanza autonoma anche ai fini dell'imposta di bollo, che dovrà essere calcolata separatamente per ciascun lotto.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2875

Data emissione: 29/10/2024

Argomenti: **Convenzioni e accordi quadro**

Oggetto: **Pagamento imposta di bollo adesione convenzioni/accordi quadro**

Quesito: Con la tabella di cui all'allegato I.4 del codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Volevo sapere, in caso di convenzioni/accordo quadro CONSIP o di altre centrali di committenza, in quale momento deve essere pagata l'imposta di bollo, da parte dell'operatore economico, di cui all'articolo 18 comma 10 del codice, al momento della stipula della convenzione oppure al momento di sottoscrizione dei singoli ordinativi da parte delle amministrazioni?

Risposta aggiornata Con la riforma del Codice dei Contratti pubblici è stato introdotto l'articolo 18, comma 10, che stabilisce i nuovi criteri per la determinazione dell'imposta di bollo e rimanda ad una tabella specifica, la tabella A, basata su scaglioni crescenti nell'Allegato I.4. In sintesi l'appaltatore è tenuto a versare l'imposta di bollo al momento della stipula del contratto. Pertanto occorre procedere all'applicazione dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro ed in base al corrispondente importo massimo previsto, così da ritenere già assolto l'obbligo di bollo in riferimento alla stipula di ogni successivo contratto d'appalto ad esso relativo.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2667
Data emissione: 26/09/2024
Argomenti: Altro

Oggetto: **Applicazione dell'imposta di bollo agli Accordi Quadro (art. 59 del D.Lgs. 36/2023)**

Quesito: L'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito C.c.p.) prevede che l'appaltatore assolva una tantum, al momento della stipula del contratto ed in proporzione al valore dello stesso, l'imposta di bollo individuata mediante utilizzo della tabella di cui all'allegato I.4 al C.c.p.. L'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.4 al C.c.p. prevede che l'imposta di bollo sia determinata, sulla base di scaglioni crescenti, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. L'articolo 59 del C.c.p. prevede la possibilità, per le Stazioni Appaltanti, di concludere Accordi Quadro. Ciò premesso, si chiede se sia condivisibile l'applicazione dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro ed in base al corrispondente importo massimo previsto, così da ritenere già assolto l'obbligo di bollo in riferimento alla stipula di ogni successivo contratto d'appalto ad esso relativo.

Risposta aggiornata Si ricorda che l'imposta di bollo rappresenta un tributo che l'appaltatore deve corrispondere in maniera unica al momento della stipula del contratto, la cui entità è tendenzialmente proporzionale al valore dello stesso. Con la riforma del codice dei contratti pubblici è stato introdotto l'articolo 18, comma 10, che stabilisce i nuovi criteri per la determinazione dell'imposta di bollo e rimanda ad una tabella specifica, la tabella A, basata su scaglioni crescenti nell'Allegato I.4. In sintesi l'appaltatore è tenuto a versare l'imposta di bollo al momento della stipula del contratto, e l'importo da pagare è determinato sulla base della tabella A dell'Allegato I.4, calcolato in base a scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, in questo caso dell'accordo quadro, inclusi eventuali opzioni o rinnovi espressamente stabiliti. L'AE con risposta a interpello 446/2023 ha confermato che sui contratti d'appalto è dovuto il bollo solo una tantum. Ciò posto si concorda con quanto da voi ricostruito e la risposta è affermativa.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 3320

Data emissione: 03/04/2025

Argomenti: **Altro**

Oggetto: **Imposta di bollo relativo ad un unico contratto relativo a più lotti/CIG aggiudicati allo stesso operatore economico**

Quesito: Il quesito è relativo all'importo dell'imposta di bollo sul contratto da far versare ad un operatore economico aggiudicatario di più lotti di una gara d'appalto ma compilando un solo contratto contenente tutti i dati dei lotti che l'operatore economico si è aggiudicato. Esempio, operatore economico aggiudicatario di 4 lotti di importo 200.000,00 € l'uno. Se si considera l'importo del singolo lotto (e si compilasse un contratto per ogni singolo lotto) l'operatore economico dovrebbe versare 4 imposte di bollo per un totale pari a $120,00 \text{ €} * 4 = 480,00 \text{ €}$. Se si compila un unico contratto contenente i dati di tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato, che ha un importo totale di 800.000,00 €, l'operatore economico verserebbe 120,00 € di imposta di bollo. Qual è la maniera corretta di calcolare l'imposta di bollo nel caso si compili un unico contratto con più lotti aggiudicati?

Risposta aggiornata Alla luce del tenore letterale del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dei successivi provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo deve essere versata per ciascun contratto, anche qualora si proceda con la stipula di un unico documento formale contenente più lotti aggiudicati allo stesso operatore economico. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 dell'Allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto. Sebbene si possa redigere un unico documento contrattuale per più lotti, è necessario considerare che i contratti stipulati in tale fattispecie sono, di fatto, molteplici, interdipendenti e funzionalmente autonomi. Ciò emerge chiaramente considerando le singole vicende esecutive che possono riguardare ogni lotto (si pensi ad eventuali sospensioni dei lavori, inadempimenti, riserve e penali specifiche). Queste differenze gestionali confermano la pluralità dei rapporti giuridici, ognuno dei quali autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di bollo. Infatti, l'articolo 2 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023 prevede l'utilizzo del modello F24 ELIDE per il versamento dell'imposta di bollo, richiedendo l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG). Poiché ogni lotto è associato a un CIG distinto, ciò rafforza l'interpretazione secondo cui l'imposta di bollo deve essere versata per ciascun lotto, in quanto rappresenta un rapporto

Quesito del Servizio Supporto Giuridico


contrattuale autonomo. Pertanto nel caso in cui un operatore economico aggiudichi più lotti e si proceda con la stipula di un unico contratto, l'imposta di bollo dovrà essere calcolata e versata per ciascun contratto relativo al singolo lotto. Nel caso specifico di quattro lotti da 200.000,00 € ciascuno, l'importo complessivo dell'imposta di bollo sarà pari a 480,00 € (120,00 € x 4), anche se formalmente i lotti sono inclusi in un unico documento contrattuale.

U79-25 - Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza

L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti sentenze in materia di edilizia ed urbanistica

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, l'Ance propone una rassegna settimanale delle più recenti e rilevanti sentenze in materia di urbanistica e di edilizia.

Di seguito la rassegna settimanale dal 9 agosto al 5 settembre 2025



EDILIZIA E URBANISTICA

RASSEGNA SETTIMANALE DI GIURISPRUDENZA

5 settembre 2025

ARGOMENTO	MASSIME	SENTENZA
Piano casa - Sottotetto - Contenimento consumo del suolo	<p>La facoltà prevista dal Piano casa regionale di sopraelevare di un piano e quella prevista dal PRG di incrementare l'altezza dell'edificio per realizzare un sottotetto abitabile sono cumulabili in assenza di un espresso divieto. Tale cumulo, inoltre, risulta conforme al principio del contenimento del consumo del suolo che ha assunto la valenza di principio generale della materia del governo del territorio. Un riscontro normativo di tale principio si rinviene proprio nella materia del recupero dei sottotetti, in cui il DL 69/2024, integrando il Dpr 380/2001, ha ampliato la possibilità di realizzare questi interventi per incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa, limitando il consumo di nuovo suolo.</p>	<p><i>Consiglio di Stato, sez. IV, 24 luglio 2025, n. 6595</i></p>
Proprietà immobiliare - Rinuncia	<p>La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene.</p> <p>Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare «trova causa», e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un «altro contraente».</p>	<p><i>Cassazione, Sez. Un. Civili, 11 agosto 2025, n. 23093</i></p>
Accertamento di conformità paesaggistica - Art. 36-bis TUE	<p>L'art. 36-bis del Dpr 380/2001 consente l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria anche per opere o interventi che abbiano determinato la creazione di nuovi volumi e superfici o l'aumento di quelli esistenti legittimamente realizzati.</p>	<p><i>Tar Campania, Salerno, 9 giugno 2025, n. 1062</i></p>

	Tuttavia, il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria da parte del comune è subordinato al parere vincolante dell'autorità paesaggistica.	
Cappotto termico, canna fumaria e cavedio - Sconfinamento su suolo pubblico	La proprietà, ai sensi dell'art. 840 c.c., non si estende incondizionatamente anche nello spazio sovrastante, che può essere fruito da terzi qualora il proprietario non abbia un concreto interesse ad escluderne l'uso. Tale principio assume rilievo anche in ambito edilizio, ai fini della legittimazione a proporre istanze per la realizzazione di opere non poggianti a terra (cappotto termico, canna fumaria, cavedio) che non compromettono possibili usi del terreno da parte della proprietà confinante (nel caso di specie il Comune).	<i>Tar Toscana, sez. III, 12 giugno 2025, n. 1034</i>
CILA – Poteri della PA	<p>La CILA è uno strumento di liberalizzazione delle attività economiche, mediante il quale si sottrae l'esercizio di queste ultime alla previa autorizzazione amministrativa.</p> <p>La CILA è un atto del privato, consistente in un elaborato progettuale dell'intervento edilizio che si intende compiere, unitamente all'asseverazione di un tecnico abilitato circa la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi in vigore e non tocca le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>Come chiarito dal parere del Consiglio di Stato 1784/2016 (Commissione speciale per l'esame del Dlgs 222/2016), la CILA condivide la medesima natura giuridica della SCIA, poiché entrambe legittimano il privato a dare avvio direttamente all'attività per il solo fatto della trasmissione alla p.a. della comunicazione o segnalazione.</p> <p>Tuttavia, non è possibile applicare alla CILA il medesimo regime giuridico della SCIA. Con riferimento alla CILA, infatti, manca nella normativa vigente qualsiasi riferimento ai poteri spettanti alla p.a. a seguito della ricezione della CILA stessa e non si prevede alcuna</p>	<i>Consiglio di Stato, sez. IV, 17 luglio 2025, n. 6322</i>

	<p>attività di controllo espressione di poteri inibitori o conformativi, ma soltanto poteri sanzionatori per il caso in cui il privato abbia iniziato i lavori senza aver presentato prima la CILA.</p> <p>Nella CILA, pertanto, la p.a. può solo verificare la corrispondenza effettiva dei lavori iniziati con quelli consentiti tramite CILA.</p> <p>Si ritengono comunque operanti anche in riferimento alla CILA i poteri di vigilanza spettanti alla p.a. ai sensi dell'art. 27 del Dpr 380/2001 al ricorrere di ipotesi di abuso (es. CILA utilizzata per legittimare interventi soggetti a SCIA o PdC).</p>	
Abusi edilizi – valutazione	<p>La valutazione degli abusi contestati va fatta prendendo in considerazione una visione complessiva e non atomistica di quanto realizzato, non essendo consentito scomporre o frazionare i singoli interventi al fine di affermare l'assoggettabilità ad una diversa sanzione o la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato all'assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni</p>	<i>Consiglio di Stato, sez. VII, 11 agosto 2025, n. 7010</i>
Abusi edilizi – Accertamento di compatibilità paesaggistica	<p>Nel caso di abusi edilizi realizzati in zona vincolata non sussiste la competenza esclusiva della Soprintendenza ai beni culturali, ma una competenza concorrente dell'amministrazione comunale, posto che l'art. 27 del Dpr 380/2001 riconosce al comune un potere generale di vigilanza e controllo sulle attività urbanistico-edilizie del territorio, ivi comprese quelle riguardanti immobili sottoposti a vincolo.</p>	<i>Consiglio di Stato, sez. VI, 4 agosto 2025, n. 6873</i>
Condono edilizio – valutazione abuso	<p>Il limite volumetrico di 750 mc previsto dalla Legge 724/1994 si applica a qualsivoglia tipologia di manufatto, sia residenziale sia commerciale/produttivo, nonché a tutte le opere, senza alcuna distinzione tra residenziali e non residenziali (compresi i volumi collocati al di sotto del piano terra).</p> <p>In particolare l'art. 39, comma 1 Legge 729/1994 deve essere inteso</p>	<i>Tar Lazio, sez. II quater, 25 agosto 2025, n. 15734</i>

	<p>nel senso che, laddove l'abuso consista nella costruzione di un fabbricato che faccia capo ad un unico centro di interessi e che sia suddiviso in più unità immobiliari, ancorché dotate di autonomia funzionale, il limite volumetrico di 750 mc va riferito all'edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari di cui il medesimo si compone, costituendo la previsione della cubatura massima un limite assoluto e inderogabile che risulterebbe, in caso contrario, agevolmente eludibile.</p>	
Abusi edilizi - Responsabile	<p>È responsabile dell'abuso non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene (ovvero ne abbia la disponibilità quale detentore e utilizzatore) in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell'utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l'autore materiale dell'abuso preesistente.</p>	<p><i>Tar Lazio, sez. II quater, 25 agosto 2025, n. 15740</i></p>
Abusi edilizi - Manufatti leggeri	<p>Ai sensi dell'art. 3 del Dpr 380/2001 l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, può ritenersi consentita senza titolo edilizio solo ove diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee, non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono.</p> <p>Il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati, ma avendo riguardo all'uso a cui esso è destinato (esclusa nella fattispecie la natura precaria di opere volte a soddisfare esigenze abitative stabili e permanenti).</p>	<p><i>Consiglio di Stato, sez. VII, 29 agosto 2025, n. 7144</i></p>

LL.PP.41-25 - Convertito in legge il decreto-legge “omnibus”

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto, la legge di conversione del dl n. 95 del 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 del 9 agosto u.s. è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Di seguito, l'illustrazione delle previsioni di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Articolo 1 – (Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

L'articolo 1, comma 1, prevede disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, inserendo i commi 5-bis e 5-ter all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56.

In particolare, il comma 5-bis estende l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori.

Inoltre, prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 nonché dall'articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale del 10 febbraio 2023.

Il comma 5-ter prevede la revoca del contributo concesso agli interventi beneficiari delle risorse del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» per i quali, dal corredo informativo dei CIG, risulti la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.

Inoltre, il comma 3-bis introduce, all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, il nuovo comma 7-quinquies, secondo cui, al fine di permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di Comuni, Città Metropolitane e Province, già aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, per i quali non si sia provveduto all'effettivo aggiornamento della voce “lavori” del quadro economico sulla base della applicazione dei prezzi vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino alla data di entrata in vigore della disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera, le Amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero delle economia

e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato, cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Si prevede, inoltre, che, per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara, per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale, si provveda alla revoca dell'assegnazione.

Articolo 2-bis – (Proroga dell'operatività della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.")

L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato in sede di conversione del decreto in esame, proroga l'operatività della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." al 31 dicembre 2033.

Il comma 1 prevede la proroga sino al 31 dicembre 2033 dell'operatività della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." – costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 – con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, che prevedeva il termine del 31 dicembre 2026.

La proroga è stata prevista per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, previo rilascio di una asseverazione della società da parte di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Di seguito il testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95

Testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 118 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali». (25A04549)

(GU n.184 del 9-8-2025)

Vigente al: 9-8-2025

Capo I

Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonché misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili

1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori.

Nelle more dell'adozione dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, nonché dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.

5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari, alla revoca del contributo concesso.».

2. All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio *((di opere indifferibili))*, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.

2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio *((di opere indifferibili))*. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio *((di opere indifferibili))* non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo.».

3. All'articolo 1, comma 876, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «su proposta dei Ministri interessati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a due o più Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati».

((3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-quater è inserito il seguente:

«7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di comuni, città metropolitane e province, già aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo di cui al comma 7, per i quali non si è provveduto all'effettivo aggiornamento della voce "lavori" del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzi vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera, le amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato, a cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato. Per gli enti

inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale si provvede alla revoca dell'assegnazione».

3-ter. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3-bis, per l'adattamento della piattaforma informatica già in uso, necessario all'attuazione della procedura di cui al medesimo comma 3-bis, e' autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 500.000 euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.))

Art. 2

Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani

1. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, e' destinata, quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in favore del comune di Venezia, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, *((Trapani e Gela))*, assegnati con le modalita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.».

2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come ripartite a favore del Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *((dell'11 giugno 2019))*, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

3. Al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

5. In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018:

a) una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 e' destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;

b) la rimanente quota pari al 60 per cento e' destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione

stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. La quota di cui al comma 5, lettera a), e' ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalita' e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonche' dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **((13 luglio))** 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione **((civile adotta))** il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.

7. Con riferimento alla quota di cui al comma 5, lettera b), in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **((13 luglio))** 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata **((ai sensi dell'articolo 3))** del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di trasferimento **((delle risorse))** da destinare a ciascuna regione, le relative attivita' di monitoraggio, i termini e le modalita' di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle **((misure di cui al comma 5, lettera b),))** la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale, ferma restando la necessita' di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' autorizzata la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonche' le modalita' di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

((9-bis. Per agli anni 2025 e 2026 Le province e Le citta'

metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al 10 per cento, e dall'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

9-ter. Per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunita' estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, e' autorizzata la spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, sono individuati termini e modalita' per l'attuazione del presente comma. Nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprieta' pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-ter, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.)

10. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati, **((fatti salvi))** le competenze e gli atti gia' adottati del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al secondo periodo, sentito il predetto Commissario straordinario, individua, definisce ed attua le misure organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, comprese quelle relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle persone, nonche' le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni mobili e immobili, servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la organizzazione dei predetti eventi, ulteriori rispetto a quelle gia' previste, programmate e predisposte dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestivita' nonche' la gestione unitaria delle attivita' di cui al primo periodo il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Commissario straordinario, **((il prefetto))** di Roma, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, ed in coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi interessati. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonche', previa intesa con il Ministero dell'interno, ad adottare atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo previsto al secondo periodo, sono fatte salve le attribuzioni del prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative

pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle ((finalita' di cui al presente comma)). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della ((societa' Giubileo 2025 Spa)), ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024.

((10-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di 11 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare al finanziamento dei programmi d'intervento gia' approvati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

10-ter. Al fine di assicurare le attivita' di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))

((Art. 2 bis

Proroga dell'operativita' della societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

1. L'operativita' della societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, puo' essere prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, sino al 31 dicembre 2033 per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 previo rilascio di un'asseverazione della societa' da parte di uno o piu' soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'asseverazione di cui al primo periodo e' finalizzata a validare la capacita' del piano economico-finanziario della societa' di generare, per l'intera durata prevista, flussi di cassa idonei a coprire integralmente i costi operativi e gli investimenti programmati, nonche' a garantire l'equilibrio economico e gestionale, assicurando, per ciascuno degli esercizi del Piano, l'autosufficienza finanziaria.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce in particolare le modifiche dello statuto sociale necessarie in coerenza con quanto

Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane

1. Al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa». Sul predetto Fondo affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:

a) dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) dell'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 e' istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

3. In relazione agli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati. In caso di decadenza ai sensi del presente comma, i medesimi soggetti beneficiari sono comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative eventualmente già avviate ai fini del finanziamento ai sensi del comma 5, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul **((Fondo di cui al comma 1))**.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **((adottati))** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ricognizione degli interventi in corso al fine di verificare, anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili, l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonché lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la relativa assunzione, l'automatica decadenza dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella sezione del Fondo di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 12. Eventuali anticipi ricevuti dalle amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e restano ivi acquisiti. Le risultanze del sistema di monitoraggio possono essere utilizzate quale prova documentale ai fini delle verifiche di cui al presente comma.

5. Con il decreto di cui al comma 4 o con uno o più successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della sezione di cui al comma 2, sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità per gli interventi oggetto di decadenza ai sensi dei commi 3 e 4. L'assegnazione può riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attività di progettazione. I decreti di assegnazione delle

risorse riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica nonché le modalità di integrazione continua con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 302,5 milioni di euro per l'anno 2026.

7. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni dal 2025 al 2028 sono ripartite tra le province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le predette risorse sono erogate secondo le modalità individuate dal comma 8. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al medesimo comma 8, le province e città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse di cui al primo periodo.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è modificato il decreto di ripartizione delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le annualità dal 2025 al 2028 al fine esclusivo di recepire le seguenti modifiche:

a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in considerazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dall'articolo 7, comma 4-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, ove necessario, delle procedure per la programmazione degli interventi in coerenza con le tempistiche per l'erogazione delle risorse;

b) la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse secondo i seguenti criteri:

1) l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione **((di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2025 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma))** sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025 **((; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 ottobre 2025, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate))**;

((2) l'erogazione entro il 30 settembre 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2026 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 31 marzo 2026; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 settembre 2026; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 luglio 2026, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate;

3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale:

3.1) entro il 30 settembre 2026, delle risorse residue per il 2026, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui al numero 1) per i quali il contratto è stato stipulato alla data del 28 febbraio 2026;

3.2) entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, delle risorse assegnate per le successive annualità e nei limiti delle stesse come indicati nell'allegato 2, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui ai numeri 1) e 2), per i quali il contratto è stato stipulato rispettivamente alla data del 28 febbraio 2026 e alla data del 15 settembre 2026).

c) l'introduzione di meccanismi di revoca delle risorse coerenti con le disposizioni di cui al comma 9.

9. Le risorse assegnate alle province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2 per gli anni ((dal 2025)) al 2028 rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio ((delle procedure)) di affidamento entro il 30 settembre 2025 ((per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 31 marzo 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2)), per la mancata ((stipula)) dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 ((per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2), nonche' per la mancata presentazione)) degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti dal comma 8, lettera b), numero 3), sono accertate((, sulla base della documentazione acquisita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato,)) e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il ((31 dicembre 2025 per le risorse relative all'annualità 2025 ed entro il 30 settembre di ciascun anno per le risorse relative alle annualità dal 2026 al 2028)). Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei ((trasporti, sono destinate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,)) a incrementare il Fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale, devono essere oggetto di versamento, a cura dell'amministrazione interessata, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi definitivamente ((acquisite)).

10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, ((n. 101));

b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione ((del)) fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno ((2025, allo scopo)) parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

11. Con il decreto di cui al comma 8 si provvede((, tramite le risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato nonche' mediante espressa attestazione da parte degli enti beneficiari,)) alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ((n. 127)) del 18 maggio 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca.

12. Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai

sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

((Art. 3 bis

Disposizioni in materia di medie opere

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139-ter, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le risorse residue rese disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate secondo le modalita' previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre 2025»;

b) al comma 141, il terzo periodo e' soppresso;

c) al comma 142, le parole: «riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato» sono sostituite dalle seguenti: «riferiti al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento»;

d) al comma 143, quarto periodo, le parole: «, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter» sono soppresse;

e) al comma 144, terzo periodo, le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione»;

f) al comma 145, le parole: «Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 e dei termini di rendicontazione di cui al comma 144»;

g) al comma 148-ter, al terzo periodo, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai commi 139 e seguenti del presente articolo, che si trovano in situazione di dissesto finanziario, di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, i termini per l'avvio degli interventi di cui al comma 143 del presente articolo sono prorogati di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari».

Art. 4

Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, all'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite ((dalle seguenti)): «31 dicembre 2027» e le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ((euro)) 2.320.000 annui per gli anni 2026 e 2027((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 20.

((1-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «In tale ambito» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi».

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40, si interpretano nel senso che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non e' richiesto il previo

2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente:

«8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle ((regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016)) dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali e' esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del ((presente decreto»)).

3. All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo».

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 20.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2025, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. Ai relativi oneri, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

((5-bis. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati al 31 dicembre 2025.))

((Art. 4 bis

Recupero della Casa del Teatro nel comune di Vogogna

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate dal comune di Vogogna per l'intervento di recupero della Casa del Teatro, ferma restando la coerenza con le finalita' e le tempistiche della Strategia nazionale per le aree interne.))

Art. 5

Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonche' in favore del Terzo settore

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. La somma di cui al primo periodo e' assegnata in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualita' in ambito dermatologico.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

requisiti di cui al comma 1.

((2-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «ed e' accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «e, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 42 milioni di euro» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;

b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»;

c) alla lettera b), le parole da: «in favore delle strutture» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e, per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, di cui 16,33 milioni di euro destinati ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinati ai centri che praticano la protonterapia».

2-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».)

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2026, ((di 85 milioni)) di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3(,) pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026, a 85 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

5. Al fine di sostenere le attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, e' incrementata di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

7. Alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono destinati 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operativita' e le finalita'.

((7-bis. Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli ambiti territoriali sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 89, comma 1, del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».)

Misure urgenti per l'ampliamento della rete dell'INAIL nel settore riabilitativo, della protesica e della ricerca

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, l'INAIL, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualita' di componente del Servizio sanitario nazionale, puo' partecipare alla costituzione dei soggetti non profit di cui al comma 4. La partecipazione dell'INAIL alle predette iniziative rientra tra le finalita' perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».)

Art. 6

Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o piu' figli

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «dall'anno ((2025» sono)) sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026»;

b) al terzo periodo le parole: «Per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2026».

2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, e' riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma e' riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con piu' di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio piu' piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attivita' di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilita' spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilita' di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilita' relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica ((equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al)) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attivita' derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20.

((Art. 6 bis

Interpretazione autentica del comma 355 dell'articolo 1 della Legge n. 232 del 2016 in materia di misure per la conciliazione lavoro - vita privata

1. Il comma 355 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita'.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilita' per ciascun anno solare.)

((Art. 6 ter

Disposizioni per l'incremento del Fondo di garanzia per la prima casa

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, Lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la societa' CONSAP S.p.A. ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.)

((Art. 6 quater

Interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonche' dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attivita' di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalita' di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.)

Capo II

Misure urgenti in favore delle imprese e delle attivita' economiche

Art. 7

Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici ((per gli anni 2015-2018)) e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici

1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine di trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. ((Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso.)) In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015.

((1-bis. Alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1-bis.))

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del comma 1 ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, ulteriore rispetto a quello previsto

dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56.

4. A ciascuna regione e provincia autonoma e' assegnata una quota del fondo di cui al comma 3, secondo gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 Luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. L'erogazione delle risorse spettanti e' effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

((4-bis. Per esigenze di liquidita' connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano di cui al comma 1 possono richiedere finanziamenti suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.))

5. In relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.

6. Fermo restando quando previsto dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le attivita' introdotte dalle predette disposizioni il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari ((regionali)) (Agenas). Tali attivita' sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche utilizzando le risorse previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della quota del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute.

Art. 8

Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate

1. All'articolo 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° Luglio 2025» ((sono sostituite)) dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026». Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Art. 9

Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta

1. ((AL)) decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 2, dopo la parola: «Legatari» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che non sia stata applicata

collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo»;

b) l'articolo 39 e' abrogato.

2. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-octies) e' aggiunto il seguente:

«1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione ((di cui all'articolo 36 del citato) decreto-legge n. 41 del 1995.»;

b) alla parte III, il numero 127-septiesdecies) e' abrogato.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

((Art. 9 bis

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

1. Al comma 8 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «E' considerato tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purché il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di cui al comma 9».)

Art. 10

Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR((, nonché per il recepimento di normativa europea))

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025» e le parole: «30 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. ((Ai fini del presente comma si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013))»;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis»;

d) al comma 4, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025»;

e) al comma 5, le parole: «31 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025»;

f) al comma 6, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «terzo trimestre»;

g) al comma 7, le parole «1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2025».

((1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 123-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Il revisore o la societa' di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo";

c) all'articolo 17, comma 1:

1) alla lettera b), alinea, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027»;

2) alla lettera c):

2.1) all'alinea, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2028»;

2.2) al numero 1), le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10» sono soppresse;

d) all'articolo 18, comma 11, le parole: «Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2028».

1-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «determinare» sono inserite le seguenti: «, in una o piu' soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passivita' di cui al comma 1,» e le parole: «, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime» sono soppresse;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di risoluzione nazionale, l'importo delle contribuzioni addizionali e' dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico nell'ultimo richiamo della contribuzione annuale alla data di determinazione di cui al comma 2; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo ultimo richiamo».

1-quater. All'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita a decorrere dall'anno 2026 presso il Dipartimento del tesoro la Segreteria antiusura con funzioni di segreteria della commissione e sono determinati gli emolumenti da attribuire ai componenti della commissione a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite complessivo di 20.000 euro annui, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e con limite pro capite annuo lordo di euro 2.000.

1-quinquies. All'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) i commi 3 e 5 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108».)

Art. 11

Misure urgenti in materia di antiriciclaggio

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Fermo restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze specifiche delle singole autorita' che lo compongono, il

richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa, sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attività considerate di pubblica utilità e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio a cui potrebbero essere esposti gli stessi enti»));

b) all'articolo 4-bis:

1) al comma 2, dopo le parole: il «Comitato da'» e' inserita la seguente: «tempestiva»;

2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Quando la richiesta di congelamento e' indirizzata dalle Autorità italiane a un altro Stato, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato fornisce a tale Stato ogni possibile e specifica informazione a supporto della designazione.».

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) dopo la lettera p), e' inserita la seguente:

«p-bis) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ove non diversamente stabilito.»;

2) la lettera bb) e' sostituita dalla seguente:

«bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto;»;

3) la lettera ii) e' sostituita dalla seguente:

«ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)), o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva ((UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015,) o dai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis), ((del presente decreto)) con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale;»;

4) dopo la lettera oo), e' inserita la seguente:

«oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e dei regolamenti del Consiglio((,)) adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)((,)) e in base alla normativa nazionale;»;

5) dopo la lettera qq-bis) e' aggiunta la seguente:

«qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attività: gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113.»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

2) al comma 2 dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonche' del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

3) al comma 4, ((alinea,)) dopo le parole: «Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva.»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,» e dopo le parole: «della analisi nazionale dei (rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)» sono inserite le seguenti: «nonché di finanziamento)) della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

2) al comma 2, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

3) al comma 3, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

4) al comma 5 dopo le parole: «elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

5) al comma 6:

5.1) alla lettera a), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, ((nonché di finanziamento)) della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e le parole: «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 14 e 16-ter»;

5.2) alla lettera d), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

6) al comma 7, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

e) all'articolo 7:

1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, ((nonché di finanziamento)) della proliferazione delle armi di distruzione di massa» e le parole: «cui gli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «cui i soggetti obbligati»;

2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

f) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo» ((sono inserite le seguenti: «nonché di finanziamento)) della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e dopo le parole: «in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

g) all'articolo 13, al comma 1, la parola: «membri» è soppressa;

h) ((nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:))

«Art. 16-ter (Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa). - 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di

armi di distruzione di massa. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

2. I risultati dell'analisi, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione ((delle armi di distruzione di massa)) e per l'adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato.

3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, può integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è tenuta in considerazione ai fini dell'adozione delle procedure di mitigazione di cui all'articolo 16.

4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformità esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo.»;

i) all'articolo 27, comma 5-bis, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) Le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo prevedono presidi idonei a mitigare i rischi geografici associati ai Paesi a rischio più elevato.»;

l) ((nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:))

«Art. 45-bis (Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività). - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1((, del presente decreto))»;

m) al capo V del titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività»;

n) all'articolo 62, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 43, comma 3» ((sono sostituite)) dalle seguenti: «di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis».

Art. 12

Modifica all'articolo 1, comma 66, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici

1. All'articolo 1, comma 66, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «strumenti elettronici, diversi dai bonifici» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Art. 13

Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ((e disposizioni di interpretazione autentica))

1. All'articolo 7, primo comma, lettera d), della Legge 13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole: «dal direttore generale del Tesoro» sono aggiunte le seguenti: «e dal ((direttore generale dell'Economia))».

((1-bis. Non sussistono rapporti di correlazione per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società da queste ultime partecipate anche in modo indiretto. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile e di cui all'articolo 148, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per società si intendono esclusivamente enti, diversi dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

1-ter. L'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpreta nel senso che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifica le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400.))

Art. 14

Disposizioni urgenti in materia di turismo

1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ((o termali)) ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della Legge n. 287 del 1991.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con

per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

5. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2025».

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

((6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».)

7. Il termine di cui al ((comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, come modificato dal comma 6 del presente articolo,)) si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 e pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

((Art. 14 bis

Disposizioni urgenti in materia di cultura

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Al fine di rifinanziare il fondo istituito dall'articolo 184, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 184, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, e dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.)

Art. 15

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 559, la parola: «regionali» è soppressa;

b) al comma 560, le parole: «Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» e le parole: «nonché le corrispondenti risorse a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» sono soppresse.

2. Al fine di promuovere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie suscettibili di incrementare la produttività e la competitività del comparto primario, nonché di favorire la modernizzazione delle imprese agricole, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

((3-bis. All'articolo 37 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «e dei prodotti agroalimentari italiani» sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: «, e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia» sono soppresse;

c) il comma 4 e' abrogato.

3-ter. All'articolo 1, comma 555, primo periodo, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «in favore delle imprese zootecniche» sono inserite le seguenti: «, riconosciute come focolaio dell'infezione,»;

b) le parole: «dell'abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «della morte e dell'impossibilita' di utilizzo produttivo».

3-quater. L'Associazione nazionale dei comuni italiani e' autorizzata a destinare, nella misura di 1.500.000 euro, la quota delle residue disponibilita' relative a programmi di promozione dei prodotti italiani di qualita' al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Alla compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2025 si provvede:

a) quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 1.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.))

Art. 16

Misure per la funzionalita' dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria

1. Al fine, in particolare, di implementare la funzionalita' dell'Istituto di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria»;

b) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la ricerca scientifica applicata, il trasferimento tecnologico e piu' in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'ambito del comparto industriale, manifatturiero e dei servizi ad esso collegati, e' istituita la fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, ((di seguito denominata)) «fondazione», competente sui temi dell'intelligenza

processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale.»;

c) al comma 2, le parole: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e ((il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri))»;

d) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «ovvero di universita' e di istituti universitari di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di organizzazioni internazionali»;

e) al comma 6:

1) al primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei principi di piena accessibilita' per la comunita' scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'industria»;

2) al secondo periodo, ((le parole: «al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale» e)) dopo le parole: «comunita' scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e internazionale»;

f) il comma 7 e' abrogato;

g) al comma 8;

1) al primo periodo, le parole: «nel settore dell'automotive» sono sostituite dalle seguenti: «nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria»;

2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contributo e' erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali.».

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dello statuto ((della fondazione di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 73 del 2021, come modificato dal comma 1 del presente articolo,)) secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti. Nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza, di cui allo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2024, e' comunque integrato da un membro designato dall'autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

((Art. 16 bis

Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile

1. Al fine di assicurare il completamento e la piena operativita' della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziata per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.)

((Art. 16 ter

Disposizioni urgenti per la valorizzazione delle attivita' di ricerca della Fondazione EBRI - European Brain Research Institute

1. Per le finalita' di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso e' concesso a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la quota non assegnata agli enti e alle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.)

Art. 17

Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane

1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale. Si applica l'articolo 1, commi 463, secondo periodo, e 465, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e i riferimenti ivi effettuati all'America centrale o meridionale si intendono riferiti all'India.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,» sono sostituite dalle seguenti: «o l'India, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonche' da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».

4. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, dopo la parola: «Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonche' da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».

5. Le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deriva da comprovate

esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

6. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.».

Art. 18

((Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della Legge n. 232 del 2016 e ulteriori)) disposizioni urgenti in materia di start-up

1. ((Ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "gli investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati"));

2. ((All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 90, dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027»;

b) al comma 94, primo periodo, dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027».)

3. All'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): «L'importo totale delle risorse e' investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 213: le parole «e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni» ((sono sostituite dalle)) seguenti: «.Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

((Art. 18 bis

Disposizioni urgenti per il sostegno al settore radiotelevisivo

1. Al fine di ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelevisive per l'anno 2025, e' autorizzata la spesa di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, per l'erogazione di un contributo straordinario. Il contributo e' erogato entro il 31 dicembre 2025 in favore delle emittenti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2007, n. 40, e' ripartito in parti uguali tra le emittenti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2007, n. 40, e le emittenti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 febbraio 2007, n. 40.

graduatorie approvate per l'anno 2025, in base ai criteri di riparto e con le procedure previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.)

Capo III

Disposizioni in materia di enti territoriali

Art. 19

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 932-bis, lettera a), dopo le parole: «nei confronti della gestione commissariale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi ((a valere sulle)) risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) dopo il comma 932-bis e' inserito il seguente:

«932-ter. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'((articolo 14, comma 14)), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente comma, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui al comma 927, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui deroga all'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

((1-bis. Ferme restando le finalità delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e le deroghe ai limiti di spesa in materia di personale ivi previste, le risorse destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria, stanziate ai sensi del comma

n. 44, sono attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto.

1-ter. Il comune di Lampedusa e Linosa, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e nel rispetto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, puo' stipulare sino al 31 dicembre 2030, al di fuori della dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 110 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contratti a tempo determinato per tre dirigenti cui affidare la responsabilita' dei servizi rilevanti per l'attuazione di misure in materia di interventi pubblici. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del citato articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.)

((Art. 19 bis

Modifica all'articolo 1, comma 817, della Legge n. 160 del 2019

1. All'articolo 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «la possibilita' di» sono inserite le seguenti: «rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di».)

((Art. 19 ter

Disposizioni in favore degli aeroporti della Regione siciliana

1. Al fine di incrementare il flusso turistico incentivando il traffico aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti situati nel territorio della Regione siciliana che, nell'anno 2024, abbiano registrato un traffico annuo inferiore a 5 milioni di passeggeri non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente ai comuni della Regione siciliana afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la Regione siciliana provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Regione siciliana versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 6,172.388 milioni di euro annui.

3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di 4,748 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' destinato l'importo di euro 949.592 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelle di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di euro 474.796 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla Regione siciliana a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonche' della tutela della salute, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate attraverso la struttura di gestione.)

((Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali))

Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. ((Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del)) decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di ((7 milioni di euro per l'anno 2025,)) 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, ((4, commi 1, 4 e 5)), 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a ((euro 760.942.367)) per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, ((euro 13 milioni)) per l'anno 2029 e ((euro 13 milioni)) annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a ((euro 235.920.000 per l'anno 2026 ed euro 35.150.000 per l'anno 2030)), si provvede:

a) quanto a ((euro 107.280.000 per l'anno 2025,)) mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027((,)) mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto;

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a euro 24.620.000 ((per)) l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 ((per l'anno 2026 ed)) euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, ((a euro 107.000.000)) per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027((,)) mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;

i) quanto a euro 10.000.000 ((per l'anno 2025)), mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30

dicembre 2021, n. 234;

l) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

m) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

((m-bis) quanto a euro 7.000.000 per l'anno 2026 e a euro 1.750.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.)) 3. Ad esclusione di quanto previsto ((agli articoli 1, comma 3-ter, 2, commi 3, 9-quater, 10, 10-bis e 10-ter, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 6-ter, comma 2, 7, comma 3, 14-bis, comma 3, 15, commi 2, 3 e 3-quater, 16-bis, comma 2, 16-ter, comma 2, e 18-bis, comma 2, e ai commi 1 e 2)) del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1 (Articolo 3, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2 (Articolo 3, comma 7)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3 (Articolo 7, comma 4)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4 (Articolo 20, comma 2, lettera b))

Parte di provvedimento in formato grafico

N29-25 - Impianti fotovoltaici: nuova Linea guida di prevenzione incendi **Trasmessa dai VVF la Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione,** **installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici di aggiornamento della** **guida del 2012**

Facendo seguito alla notizia N27-12 di ANCE FVG Informa n° 22/2012 sul tema, si informa che in data 1 settembre 2025 è stata diffusa la nuova “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici – DCPREV 14030 del 01/09/2025” allegata, firmata dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Si tratta dell’aggiornamento della precedente Linea guida 2012 (Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici – edizione 2012 – DCPREV 1324 del 07/02/2012, con successivi chiarimenti DCPREV 6334 del 04/05/2012).

Si segnala che la guida non prevede un periodo transitorio e che al momento non sono fatti salvi i progetti già redatti. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

- Alle Direzioni Regionali/Interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- Ai Comandi dei vigili del fuoco
- E, p.c. Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

OGGETTO: Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici.

Si trasmette in allegato la linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici, redatta da un apposito gruppo di lavoro, che costituisce l'aggiornamento della guida tecnica emanata con nota prot. D.C.PREV. n.1324 del 7 febbraio 2012.

La linea guida in argomento si applica agli impianti fotovoltaici ubicati all'interno di attività ovvero a servizio delle stesse, soggette alle procedure di prevenzione incendi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d'ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale o rurale, incluse le strutture accessorie quali pergole, tettoie e pensiline collegate agli edifici medesimi.

Come già in passato segnalato, l'installazione di un impianto fotovoltaico in un'attività soggetta è, generalmente, da considerarsi una modifica rilevante dell'attività esistente, in quanto comporta una variazione delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti. Tale modifica rientra, pertanto, tra gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si ritiene che, in linea generale, l'esecuzione di interventi conformi alle prescrizioni tecniche contenute nella linea guida allegata, in assenza di specifici elementi di criticità emersi dalla valutazione del rischio di incendio, non determini un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Pertanto, se l'impianto è progettato e realizzato nel rispetto integrale della linea guida tecnica allegata, e qualora la valutazione del rischio di incendio non evidenzii specifiche condizioni aggravanti, l'intervento può ritenersi ricompreso nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro dell'Interno 7 agosto 2012.

Qualora, invece, dalla specifica valutazione del rischio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, dovuto alla installazione degli impianti fotovoltaici in argomento, gli enti ed i privati responsabili sono tenuti ad attivare le procedure previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Con l'occasione, si rammenta che la presente linea guida rappresenta uno strumento di indirizzo, non limitativo delle scelte progettuali, e individua soluzioni utili al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle opere di costruzione dettati dal regolamento (UE) n.305/2011, ove applicabile.

Pertanto, i riferimenti alle note prot. n. D.C.PREV. n.1324 del 07/02/2012 e D.C.PREV. n.6334 del 04/05/2012 contenuti nelle norme tecniche di prevenzione incendi, con riferimento particolare – ma non esclusivo – a quelle approvate con decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono da intendersi aggiornati alla presente linea guida.

Resta intesa la possibilità per il progettista di individuare altre possibili soluzioni tecniche comunque finalizzate al raggiungimento dei richiamati obiettivi di sicurezza.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)

Documento firmato digitalmente

GB/TM

**LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
INSTALLAZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
UBICATI ALL'INTERNO DI ATTIVITÀ SOGGETTE (O A SERVIZIO DELLE STESSE)
ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI, INCORPORATI CON
DIVERSI GRADI DI INTEGRAZIONE NELLE CHIUSURE D'AMBITO DI EDIFICI
CIVILI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, RURALI, IVI INCLUSE LE PERGOLE, LE
TETTOIE E LE PENSILINE AD ESSI COLLEGATE**

Sommario

1. Premessa.....	3
1.1 Scopo del documento	3
1.2 Campo di applicazione	3
2. Generalità.....	5
2.1 Componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.....	5
2.2 Obiettivi di sicurezza antincendio	5
2.3. Regola dell'arte e normativa volontaria	6
2.4 Modalità di installazione dei moduli/pannelli fotovoltaici.....	6
2.5 Termini e definizioni	7
3. Misure tecniche generali	9
3.1 Premessa.....	9
3.2 Misure tecniche di prevenzione antincendio	9
3.2.1 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.....	9
3.2.1.1 Sistemi di accumulo elettrochimico (batterie).....	9
3.2.2 Aerazione e ventilazione	10
3.3 Misure tecniche di protezione antincendio	11
3.3.1 Reazione e resistenza al fuoco	11
3.3.1.1 Misure specifiche per l'installazione degli inverter	12
3.3.2 Compartimentazione	12
3.3.3 Esodo	13
3.3.4 Controllo di fumi e calore	13
3.3.5 Operatività antincendio	13
3.3.5.1 Accessibilità e distanze per i pannelli applicati (BAPV)	13
3.3.5.2 Sezionamento di emergenza.....	17
3.3.5.3 Dispositivi di protezione	18
3.3.5.4 Segnaletica di sicurezza.....	18

4. Misure tecniche specifiche per modalità di installazione	20
4.1 Generalità	20
4.2 Misure specifiche per impianti BAPV installati su tetti e coperture di tetti.....	20
4.3 Misure specifiche per impianti BAPV installati in facciata	22
4.4 Misure specifiche per impianti BIPV installati in chiusure d'ambito	23
4.5 Misure specifiche per impianti fotovoltaici installati su pergole, pensiline e tettoie di edifici, di copertura di parcheggi, distributori di carburanti	24
4.6 Misure specifiche per balaustre fotovoltaiche	24
5. Manutenzione e verifiche.....	25
6. Procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi	27
7. Documentazione tecnica	28
Appendice normativa	29

1. Premessa

1.1 Scopo del documento

1. Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, recante "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122*".

2. Nondimeno, in considerazione della crescente diffusione sul territorio nazionale della installazione di predetti impianti si è ritenuto opportuno aggiornare le specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per la installazione degli impianti in parola in attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi od a servizio delle stesse; a tale scopo è stato redatto il presente documento.

1.2 Campo di applicazione

1. Le presenti linee guida possono essere applicate alla progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua non superiore a 1500 V, ubicati in attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, o a servizio delle stesse, individuate in Allegato I al D.P.R. 151/2011 (di seguito *attività soggette*), incorporati con diversi gradi di integrazione nelle chiusure d'ambito di edifici civili, industriali, commerciali, rurali, ivi incluse pergole, tettoie e pensiline ad essi pertinenti.

2. Il presente documento si applica altresì agli impianti fotovoltaici ubicati su pensiline indipendenti a copertura degli stalli auto, poste a copertura di parcheggi all'aperto su area esterna in prossimità di edifici - quali strutture accessorie - ed "*interferenti*" con le attività soggette, anche in assenza di continuità strutturale con le relative opere da costruzione.

Per "*interferenti*" si intendono quegli impianti fotovoltaici, pur non rientranti propriamente nella definizione di "incorporati" di cui al successivo paragrafo 2.4 punto 1, *che per la loro vicinanza all'edificio* (generatore non appoggiato ad elementi dell'edificio, ma ricadente ugualmente nel volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato dell'attività soggetta) *o per la possibilità di propagazione dell'incendio nei confronti delle prossimità, per radiazione o convezione termica del generatore, possono comportare modifiche significative ai fini della sicurezza antincendio*. Si intendono altresì "*interferenti*" quegli impianti fotovoltaici di cui una parte (convertitori e sezione in corrente continua) sia posizionata all'interno del volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato dell'attività soggetta.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento:

- a) gli impianti fotovoltaici a terra, per i quali i pannelli generatori non sono installati su edifici né su pergole, tettoie, pensiline;
- b) gli impianti fotovoltaici del tipo *plug & play*;
- c) gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 800 W;
- d) gli impianti agri-voltaici, qualora posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette, misurata nel punto di minima distanza, e qualora gli stessi edifici non rientrino fra le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n.151;
- e) gli impianti a concentrazione solare, nei quali i pannelli fotovoltaici sono installati su strutture

di sostegno ad inseguimento solare.

4. Le indicazioni del presente documento possono costituire un utile riferimento anche per la progettazione, la installazione, l'esercizio, la manutenzione di impianti fotovoltaici ubicati in attività non soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.

2. Generalità

2.1 Componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio

1. Gli impianti fotovoltaici in via generale constano essenzialmente di:

- moduli/pannelli fotovoltaici, con e senza strutture di sostegno;
- inverter;
- quadri elettrici (di campo, quadro di generatore, ecc.)
- gruppo di misura energia prodotta;
- materiale elettrico per il collegamento dei componenti sopra elencati;
- sezionamento di emergenza.

2. Ove previsto, l'impianto fotovoltaico può essere completato da un Sistema di accumulo. Esistono attualmente due modalità principali per l'accumulo dell'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici:

- Sistema di conversione con batteria integrata: costituito da un solo involucro contenitore nel quale sono collocati sia l'inverter fotovoltaico, che si occupa di convertire la corrente solare da continua ad alternata e una batteria al litio integrata al suo interno.
- Sistema con batterie esterne: il sistema accumulatore prevede l'installazione di un dispositivo esterno, separato dai pannelli solari, per lo stoccaggio dell'energia e permette di scegliere tra differenti tecnologie e modalità di accumulo.

3. Non rientrano nella definizione di Sistema di accumulo i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza (UPS) che entrano in funzione solo in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità.

2.2 Obiettivi di sicurezza antincendio

1. In via generale, l'installazione di un impianto fotovoltaico, in funzione delle sue caratteristiche tecnico-costruttive e delle sue modalità di posa in opera, costituisce una modifica sostanziale delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e può comportare un aggravio del rischio di incendio.

2. In particolare tale aggravio potrebbe concretizzarsi nel fatto che l'impianto fotovoltaico potrebbe

- costituire una ulteriore sorgente di innesco;
- essere direttamente interessato dalla propagazione dell'incendio aggravandone la magnitudo;
- comportare la propagazione dell'incendio dall'esterno verso l'interno dell'edificio;
- interferire con eventuali sistemi di evacuazione del fumo e del calore;
- ostacolare il controllo o la estinzione dell'incendio;

3. In considerazione di ciò, ai fini della prevenzione degli incendi e della sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti fotovoltaici oggetto del presente documento perseguono in generale il soddisfacimento dei requisiti di base delle opere di costruzione del regolamento (UE) n.305/2011, ove applicabile, e in particolare il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici di sicurezza antincendio:

- a) ridurre la probabilità di innesco di un incendio da parte del generatore fotovoltaico o di altra parte dell'impianto in tensione;
- b) limitare la propagazione di un incendio attraverso i componenti degli impianti fotovoltaici, sia esso originato all'interno od all'esterno degli edifici serviti;

- c) limitare le conseguenze dell'incendio su occupanti e soccorritori, nonché su beni e ambiente;
- d) in particolare, evitare che, in caso di incendio, la caduta di parti dell'impianto possa compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività in sicurezza delle squadre di soccorso.

4. La progettazione degli impianti fotovoltaici, effettuata in esito alla valutazione del rischio di incendio, tiene conto del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di cui al punto precedente. Per la valutazione del rischio è possibile utilizzare anche norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio.

5. Il rapporto tecnico internazionale IEC TR 63226, *Managing fire risk related to photovoltaic (PV) systems on buildings*, può costituire un utile riferimento ai fini della valutazione e della gestione del rischio di incendio relativo agli impianti fotovoltaici sugli edifici.

2.3. Regola dell'arte e normativa volontaria

1. Gli impianti fotovoltaici sono progettati, installati, eserciti, mantenuti secondo la regola dell'arte.
2. Il rispetto delle pertinenti norme tecniche pubblicate dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI) costituisce presunzione del rispetto della regola dell'arte.
3. I riferimenti alla normativa volontaria riportati nelle presenti linee guida si riferiscono alle versioni vigenti dei documenti richiamati, senza pregiudizio per il rispetto di norme volontarie emanate da altri organismi di normazione che garantiscano un livello di sicurezza antincendio non inferiore.
4. Un elenco indicativo e non esaustivo di norme volontarie e guide tecniche attualmente vigenti di maggiore interesse per le finalità delle presenti linee guida è riportato in appendice.

2.4 Modalità di installazione dei moduli/pannelli fotovoltaici

1. Per le finalità del presente documento un impianto fotovoltaico si definisce "incorporato" in un edificio se i moduli/pannelli fotovoltaici ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato (inclusi aggetti e sporti di gronda), come in via meramente esemplificativa illustrato in figura 1.




Figura 1 – Esempi di impianto fotovoltaico incorporato in un edificio

2. Sulla base della definizione di cui al punto precedente, è possibile distinguere tra impianti fotovoltaici incorporati e non incorporati in un edificio.
3. Nel caso di impianti fotovoltaici incorporati in un edificio, i moduli/pannelli fotovoltaici possono essere

- applicati sull'involucro edilizio, con ancoraggio fisso o con appoggio a gravità, come un componente estraneo che non svolge alcun requisito costruttivo o funzionale (impianti c.d. BAPV, *building applied photovoltaics*);
- integrati nell'edificio sia dal punto di vista architettonico che da quello costruttivo/funzionale (impianti c.d. BIPV, *building integrated photovoltaics*). Il modulo/pannello di un impianto BIPV non si applica sopra un elemento architettonico/funzionale dell'edificio ma lo sostituisce, svolgendo anche le sue stesse funzioni.

4. Considerato quanto ai punti da 1 a 3 del presente paragrafo, in funzione della ubicazione e della modalità di installazione è possibile distinguere tra impianti fotovoltaici:

- incorporati nell'edificio, con pannelli fotovoltaici applicati al di sopra della copertura;
- incorporati nell'edificio, con pannelli fotovoltaici applicati all'esterno della facciata;
- incorporati nell'edificio, con moduli/pannelli fotovoltaici integrati in copertura;
- incorporati nell'edificio, con moduli/pannelli fotovoltaici integrati in facciata;
- non incorporati nell'edificio ma interferenti con l'attività.

5. Nei capitoli 3 e 4 vengono riportate, rispettivamente, indicazioni generali e specifiche per ciascuna modalità di installazione dei moduli/pannelli fotovoltaici di cui al precedente punto 4.

6. Nel caso di impianti fotovoltaici con moduli/pannelli installati secondo più di una delle modalità di cui al punto 4, per ciascuna porzione di impianto si applicano le pertinenti disposizioni specifiche di cui al capitolo 4.

2.5 Termini e definizioni

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda

- al capitolo G.1 delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m.i., in caso di applicazione delle stesse ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale;
- al decreto del Ministero dell'interno 30 novembre 1983, recante *Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi*, qualora non trovino applicazione le norme tecniche di cui al punto precedente.

2. Ai fini del presente documento, per tutti gli impianti fotovoltaici si utilizzano le seguenti ulteriori definizioni, mutuata dalla sezione 712 della norma CEI 64-8 e dalla guida CEI 82-25:

dispositivo fotovoltaico: componente che manifesta l'effetto fotovoltaico. Esempi di dispositivi fotovoltaici sono: celle, moduli, pannelli, stringhe o l'intero generatore fotovoltaico.

cella fotovoltaica: dispositivo fondamentale in grado di generare elettricità quando viene esposto alla radiazione solare.

modulo fotovoltaico: il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall'ambiente circostante (CEI EN 60904-3).

pannello fotovoltaico: gruppo di moduli pre-assemblati, fissati meccanicamente insieme e collegati elettricamente. In pratica è un insieme di moduli fotovoltaici e di altri necessari accessori collegati

tra di loro meccanicamente ed elettricamente (il termine *pannello* è a volte utilizzato impropriamente come sinonimo di modulo).

stringa fotovoltaica: insieme di pannelli fotovoltaici collegati elettricamente in serie.

generatore fotovoltaico (o campo fotovoltaico): insieme di tutti i moduli fotovoltaici in un dato sistema fotovoltaico.

quadro di connessione: insieme di apparecchiature in cui i sottocampi FV o le stringhe FV sono collegate elettricamente e che può contenere anche accessori elettrici

cavo principale fotovoltaico c.c.: cavo che collega il quadro elettrico di giunzione ai terminali in corrente continua del convertitore fotovoltaico.

gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata: insieme di inverter (convertitori fotovoltaici) installati in un impianto fotovoltaico impiegati per la conversione in corrente alternata della corrente continua prodotta dalle varie sezioni che costituiscono il generatore fotovoltaico.

sezione di impianto fotovoltaico: parte del sistema o impianto fotovoltaico; esso è costituito da un gruppo di conversione c.c./c.a. e da tutte le stringhe fotovoltaiche che fanno capo ad esso.

cavo di alimentazione FV: cavo che collega i terminali in corrente alternata del convertitore fotovoltaico con un circuito di distribuzione dell'impianto elettrico.

impianto (o sistema) fotovoltaico: insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell'effetto fotovoltaico. È composto dal generatore fotovoltaico e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla nella rete del distributore.

3. Misure tecniche generali

3.1 Premessa

1. Nel presente capitolo vengono individuate misure tecniche applicabili per tutte le modalità di installazione dei moduli/pannelli fotovoltaici di cui al paragrafo 2.4, al fine del perseguimento degli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo 2.2.
2. Le misure in parola configurano una strategia antincendio basata su misure di prevenzione e di protezione antincendi.
3. Ferma restando la intrinseca unitarietà della strategia antincendio, nel presente capitolo le indicazioni tecniche fornite sono state organizzate secondo le già menzionate misure, pur potendo invero afferire a più di una tra esse, allo scopo di evidenziarne le specifiche finalità di mitigazione delle specifiche cause di aggravio del preesistente livello di rischio di incendio di cui al punto 2 del paragrafo 2.2.
4. Ancorché a stretto rigore configurabili tra le misure di prevenzione incendi, è stata riservata autonoma rilevanza (capitolo 5) alle indicazioni relative a manutenzione e verifiche, di interesse non limitato a finalità antincendio.

3.2 Misure tecniche di prevenzione antincendio

3.2.1 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti fotovoltaici secondo la regola dell'arte costituiscono una misura di prevenzione incendi di primaria importanza. Al riguardo si richiama la rilevanza del rispetto della normativa di prodotto, oltre che di impianto. In particolare, i pannelli fotovoltaici devono essere conformi alle norme CEI EN IEC 61730-1, *Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione* e CEI EN IEC 61730-2, *Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove*.
2. L'impianto fotovoltaico od almeno le sue parti in corrente continua, incluso l'inverter, non deve essere installato in aree in cui possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas infiammabili, vapori o nebbie di liquidi infiammabili, polveri combustibili ai sensi del d. lgs. 09.04.2008, n.81.
3. In luoghi con pericolo di esplosione, il generatore fotovoltaico e tutti gli altri componenti in corrente continua costituenti potenziali fonti di innesco, devono essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle regole tecniche applicabili.
4. In caso di applicazione delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 devono essere rispettate le disposizioni ivi contenute, con riferimento particolare alle prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio di cui al punto S.10.6.

3.2.1.1 Sistemi di accumulo elettrochimico (batterie)

1. I sistemi ad accumulo elettrochimico (BESS) sono costituiti da batterie secondarie, cioè batterie ricaricabili che convertono in modo reversibile l'energia chimica in elettricità.

2. I rischi associati a questi sistemi possono dipendere da molti fattori quali la posizione, la reazione elettrochimica e le dimensioni/scala (ad esempio la potenza) del BESS. La selezione della chimica per il sottosistema di accumulo elettrochimico del BESS può dipendere dall'ambiente, dalle caratteristiche prestazionali e da eventuali costi e benefici associati. L'ubicazione dei BESS, e la relativa capacità di accumulo, può variare da singole situazioni domestiche, ad applicazioni commerciali e industriali fino a sistemi su larga scala: i rischi devono essere valutati di conseguenza.

3. Le batterie agli ioni di litio (*Li-ion*) sono da tempo il tipo più comune di batterie utilizzate nei BESS. Questi sistemi, a causa di alcune caratteristiche intrinseche, sono soggetti a rischio di incendio ed esplosione/scoppio a causa del fenomeno del *thermal runaway*.

4. Nel caso in cui il progettista preveda la presenza, associata all'impianto fotovoltaico, di eventuali sistemi di accumulo statico dell'energia prodotta, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio d'incendio ed esplosione secondo quanto previsto dal DM 7 agosto 2012. A tal fine, si ritiene un utile riferimento la circolare DCPREV 21021 del 23.12.2024 recante "*Linee guida di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di Sistemi di accumulo di energia elettrica ("BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM")*".

3.2.2 Aerazione e ventilazione

1. In via generale occorre evitare il riscaldamento eccessivo dei componenti dell'impianto fotovoltaico, così da assicurare che il calore disperso sia superiore a quello prodotto per funzionamento normale od anomalo.

2. I componenti dell'impianto fotovoltaico maggiormente suscettibili di riscaldamento, quali inverter o convertitori DC-DC, devono essere installati all'aperto o in compartimenti antincendio dedicati con una resistenza al fuoco minima di REI/EI 30, con accesso direttamente dall'esterno o dall'interno tramite porta tagliafuoco, con esplicita esclusione di:

- locali chiusi di piccole dimensioni dove l'aria non possa circolare liberamente, ad esclusione dei casi di cui al successivo punto 4;
- compartimenti afferenti ad attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del DPR 151/2011.

Nel caso di accesso dall'interno, la classe una resistenza al fuoco minima della porta del vano dedicato non dovrà essere inferiore alla massima fra i due compartimenti contigui.

3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, occorre assicurarsi sempre che la circolazione dell'aria intorno all'inverter non sia limitata od addirittura bloccata, con conseguente limitazione della potenza termica scambiata e possibili surriscaldamenti¹. A tal proposito si richiama il rispetto delle distanze minime dagli oggetti circostanti, che potrebbero impedire l'installazione dell'inverter e limitare o bloccare il flusso d'aria, previste dal manuale d'installazione e di uso e manutenzione dell'inverter stesso.

¹ In caso di installazione multipla su più file, gli inverter non devono essere posti in opera allineati sulla stessa verticale: in tal caso l'aria calda in uscita da un inverter potrebbe investire direttamente gli altri, con conseguente limitazione della potenza termica scambiata e possibili surriscaldamenti.




Figura 2 – Esempi di distanze di rispetto per gli inverter




Figura 3 – Esempi di distanziamento per installazioni multiple di inverter

4. Nel caso non sia possibile assicurare nei locali di installazione degli inverter una idonea circolazione dell'aria, devono essere installati e funzionanti apparati (estrazione, raffrescamento, ecc.) per garantire il necessario raffreddamento dei dispositivi di conversione.

3.3 Misure tecniche di protezione antincendio

3.3.1 Reazione e resistenza al fuoco

1. Le misure tecniche connesse al comportamento al fuoco risultano di estrema rilevanza per il conseguimento di tutti gli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo 2.2, con particolare riferimento all'obiettivo della limitazione della propagazione dell'incendio.

2. Il criterio generale, valido per tutte le modalità di installazione di cui al paragrafo 2.4, consiste nell'evitare l'installazione di impianti fotovoltaici al di sopra od in adiacenza di superfici con inadeguato comportamento al fuoco, dal momento che l'impianto stesso potrebbe fungere da innesco di tali superfici, oppure propagare l'incendio all'edificio servito.

3. Le specifiche misure tecniche che possono essere fornite dipendono tuttavia dalla specifica modalità di installazione: le stesse saranno pertanto indicate nel capitolo 4.

4. Al fine del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza antincendio, si evidenzia la necessità che, ove pertinente, le strutture portanti interessate siano dimensionate, verificate e documentate tenendo conto del carico permanente dovuto alla presenza di tutti i componenti dell'impianto fotovoltaico, con

riferimento particolare a quelli di maggiore massa (es.: pannelli fotovoltaici, eventualmente muniti di strutture di sostegno, inverter), anche con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti.

5. Per quanto attiene specificamente le prestazioni di reazione al fuoco, si evidenzia, in via generale, la necessità di valutarne la eventuale rilevanza ai fini delle modalità di impiego dei risultati delle prove legati alle classi aggiuntive per la produzione dei fumi (s) e quelle per la produzione delle gocce ardenti (d).

6. Ai fini della valutazione della classe di reazione al fuoco del modulo/pannello fotovoltaico si potrà fare riferimento ad eventuali ulteriori indicazioni fornite sulle modalità di esecuzione delle prove dal Centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione, la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica.

3.3.1.1 Misure specifiche per l'installazione degli inverter

1. Deve essere garantita la installazione degli inverter su strutture ed elementi costituiti da prodotti o kit classificati A1 per la reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, *Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione* oppure, in alternativa, la equivalente interposizione tra inverter e piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 con "layer" continuo incombustibile (classe A1 secondo UNI EN 13501-1).

2. Tali caratteristiche di reazione o resistenza al fuoco non devono essere inficiate dai sistemi di ancoraggio delle staffe porta-inverter e da eventuali passaggi di canalizzazioni o cavi elettrici.

3.3.2 Compartimentazione

1. I componenti di impianti fotovoltaici con elementi combustibili, come i cavi elettrici, non devono essere posti in opera direttamente sopra elementi di compartimentazione, se non utilizzando passerelle portacavi. Se non è possibile evitare l'installazione di cavi al di sopra di un muro o una parete tagliafuoco, tali cavi devono essere protetti dalla propagazione dell'incendio. Il materiale da costruzione utilizzato per adottare tale misura di protezione deve essere idoneo per l'uso esterno e, pertanto, deve essere resistente ai raggi UV e alle intemperie per fornire una protezione completa per il periodo di utilizzo previsto. Le passerelle portacavi devono essere protette meccanicamente e tenute distanziate dalla copertura e/o dalla facciata attraverso supporti incombustibili tra le passerelle e la superficie della copertura e/o della facciata.




Figura 4 – Esempio di distanziamento delle passerelle portacavi dalla copertura

2. Eventuali attraversamenti delle compartimentazioni devono assicurare la tenuta all'incendio e comunque essere realizzati in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2.2.

3. Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio del generatore fotovoltaico, lo stesso deve distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi. In caso di appoggio del generatore su solai di copertura con caratteristiche di resistenza al fuoco non è necessario rispettare tale distanza.

4. Nel caso di inverter o convertitori DC-DC, installati in compartimenti antincendio dedicati, la prestazione di resistenza al fuoco minima richiesta ai compartimenti è almeno REI/EI 30.

3.3.3 Esodo

1. I componenti dell'impianto fotovoltaico non devono essere installati nelle vie di esodo né in luoghi sicuri, come definiti

- al capitolo G.1 delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, in caso di applicazione delle stesse ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale;
- al decreto del Ministero dell'interno 30 novembre 1983, recante *Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi*, qualora non trovino applicazione le norme tecniche di cui al punto precedente.

3.3.4 Controllo di fumi e calore

1. L'ubicazione dei pannelli fotovoltaici e delle condutture elettriche, degli inverter, dei quadri e di altri eventuali apparati deve consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali sistemi per la evacuazione del fumo e del calore (EFC) e non costituire ostacolo per lo smaltimento del fumo e del calore attraverso aperture non specificamente dedicate (es.: lucernari, finestre, camini, etc.) come indicato nel seguito.

3.3.5 Operatività antincendio

3.3.5.1 Accessibilità e distanze per i pannelli applicati (BAPV)

1. Si evidenzia la necessità di garantire, in via generale, l'agevole accesso ai componenti dell'impianto fotovoltaico anche sulla copertura, per esigenze di operatività antincendio oltre che di ispezione e manutenzione.

2. Qualora il generatore fotovoltaico consti di numerosi pannelli, per le finalità di cui al punto 1, nonché anche al fine di limitare la propagazione dell'incendio ad altre parti del generatore fotovoltaico, i pannelli fotovoltaici devono essere raggruppati, figura 5, in sottoinsiemi le cui dimensioni massime non devono superare i 20 m (l) in tutte le direzioni; i sottoinsiemi devono essere separati da percorsi privi di qualsiasi componente, ad eccezione dei cavi, che abbiano una larghezza di almeno 2 m (a). Inoltre, deve essere lasciata libera dai pannelli fotovoltaici e da altre parti di

impianto, ad eccezione dei cavi, una fascia di larghezza minima 1 m (b) in prossimità del limite della copertura.




Figura 5 – Esempi di distanziamento sottoinsiemi di pannelli in copertura

3. L'ubicazione dei pannelli, delle condutture elettriche, degli inverter, dei quadri e di altri eventuali apparati deve tener conto, in base all'analisi del rischio di incendio, dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (finestre, lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i pannelli, le condutture, gli inverter, i quadri ed ogni altro componente dell'impianto fotovoltaico rilevante ai fini della sicurezza antincendi di cui al paragrafo 2.1, non devono essere installati, figura 6, nel raggio di 1 m (c) dagli EFC, o da altre aperture, e dagli impianti tecnici posizionati sulla copertura (bocchette, motori estrazione fumi, ventilazione, ecc.).




Figura 6 – Esempi di distanziamento sottoinsiemi di pannelli e aperture in copertura

4. Nel caso di installazione dei pannelli fotovoltaici su tetti a falda inclinata con presenza di aperture, il distanziamento di 1 m è da ritenersi relativo alla proiezione ortogonale orizzontale come riportato nella figura seguente.




Figura 7 – Esempi di distanziamento sottoinsiemi pannelli su tetti a falda inclinata con presenza di aperture

5. Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio del generatore fotovoltaico, lo stesso deve distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi. In caso di appoggio del generatore su solai di copertura con caratteristiche di resistenza al fuoco non è necessario rispettare tale distanza.

6. Nel caso di coperture a shed, cosiddette “a dente di sega”, caratterizzate dal posizionamento dei pannelli fotovoltaici sulla falda opposta a quella delle aperture finestrate, si applica la previsione di mantenere una distanza (g) non inferiore ad 1 metro tra pannelli e aperture, da verificarsi in relazione all'effettivo fattore di vista e alle caratteristiche degli elementi di chiusura delle aperture stesse, figura 8, mentre deve essere mantenuto un franco di 0,1 metri (z) tra i pannelli fotovoltaici sulla falda contigua alle aperture finestrate al fine di evitare che il possibile gocciolamento in caso di incendio cada in corrispondenza dell'apertura.

Nel caso in cui sia necessario valutare la riduzione della distanza di separazione tra gli elementi sopra indicati, si ritiene possibile ricorrere, nel rispetto degli obiettivi di cui al paragrafo 2.2, all'impiego di pannelli fotovoltaici a limitata propagazione di incendio (ad es. pannelli tipo glass-glass con classe di reazione al fuoco B-s2, d0) e lucernari con adeguata classe di resistenza al fuoco, da valutarsi anche in relazione all'effettivo fattore di vista, quale misura compensativa del rischio conseguente.




Figura 8 – Esempio di distanziamento di sottoinsiemi di pannelli su copertura a shed

7. Analogamente a quanto riportato al punto 2 del presente paragrafo, anche per quanto riguarda i sottoinsiemi su copertura a shed, i pannelli devono essere raggruppati in sottoinsiemi di pannelli le cui dimensioni massime non devono superare i 20 m (l) in tutte le direzioni, figura 9, e devono essere separati da spazi privi di qualsiasi componente, ad eccezione dei cavi, che abbiano una larghezza di almeno 2 m (a). Inoltre, deve essere lasciata libera dai pannelli fotovoltaici e da altre parti di impianto, ad eccezione dei cavi, una fascia di larghezza minima 1 m (b) in prossimità del limite della copertura.




Figura 9 – Esempio di distanziamento di sottoinsiemi di pannelli su copertura a shed

8. Nel caso di coperture a shed caratterizzate da una conformazione che comporta la sistematica presenza in una direzione di zone libere da installazione, figura 10, di almeno 2 metri (g), è possibile estendere il limite di 20 m a 30 m nella direzione opposta.




Figura 10 – Esempio di distanziamento di sottoinsiemi di pannelli su copertura a shed

9. Nel caso che il generatore sia posizionato sulla facciata, figura 11, i pannelli fotovoltaici sono raggruppati in sottoinsiemi le cui dimensioni massime non devono superare i 3 m (h) in altezza e i 20 m (l) in lunghezza; i sottoinsiemi sono separati verticalmente l'uno dall'altro da elementi incombustibili orizzontali posti ad almeno 0,5 m (d) dal limite del sottoinsieme, e che sporgano dalla facciata per una profondità di almeno 0,5 m (p). La distanza orizzontale dalle aperture deve essere di almeno 1 m (c).

Non possono essere installati direttamente sulla verticale delle aperture (finestre, ecc.) a meno che non siano inseriti elementi incombustibili orizzontali posti ad almeno 0,5 m (d) dal limite del sottoinsieme e 1 m (m) dall'apertura.




Figura 11 – Esempi di distanziamento sottoinsiemi di pannelli in facciata

10. Diversamente, in base all'analisi del rischio di incendio, è comunque consentito prendere in considerazione disposizioni diverse dei moduli fotovoltaici dalle indicazioni generali del presente paragrafo, applicando soluzioni che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di cui al parag. 2.2.

3.3.5.2 Sezionamento di emergenza

1. L'impianto fotovoltaico deve essere provvisto di un dispositivo di sezionamento ubicato in posizione segnalata, protetta dall'incendio e di facile accesso per i soccorritori. Tale dispositivo dovrà garantire il sezionamento dell'impianto elettrico rispetto a tutte le sorgenti di alimentazione, ivi compreso l'impianto fotovoltaico stesso.

2. Per quanto attiene alla ubicazione dei dispositivi di sezionamento del generatore fotovoltaico si rimanda a quanto previsto nelle norme emesse dal Comitato elettrotecnico italiano, con riferimento particolare alla norma CEI 64-8, *Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua* e alla guida CEI 82-25, *Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione*.

3. In ogni caso devono essere seguite, per quanto applicabile, le prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio di cui al punto S.10.6 ed in particolare le prescrizioni tecniche di cui al punto S.10.6.1 e S.10.6.2 dell'allegato al DM 3.08.2015.




Figura 12 – Esempi di sezionamento di emergenza

3.3.5.3 Dispositivi di protezione

1. Il generatore fotovoltaico deve essere dotato di dispositivi di protezione, dimensionati secondo le norme tecniche applicabili, contro le sovracorrenti, i guasti di isolamento, i guasti serie, le sovratensioni di origine atmosferiche e di manovra nonché, quando necessario, contro le correnti inverse sulle stringhe.

3.3.5.4 Segnaletica di sicurezza

1. L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, deve essere segnalata con apposita cartellonistica conforme alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (attualmente: titolo V del d. lgs. 09.04.2008, n.81/2008). La anzidetta cartellonistica deve riportare, figura 13, la dicitura:

ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (..... Volt)



Figura 13 – Esempio di cartello che segnala la presenza di un impianto fotovoltaico

2. La già menzionata segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, deve essere installata ogni 10 m per i tratti di condutture elettriche in corrente continua.

4. Misure tecniche specifiche per modalità di installazione

4.1 Generalità

1. Nel presente capitolo vengono fornite misure tecniche, specifiche per le modalità di installazione di cui al paragrafo 2.4, ulteriori rispetto a quelle generali di cui al capitolo 3.

4.2 Misure specifiche per impianti BAPV installati su tetti e coperture di tetti

1. Come anticipato nel paragrafo 2.4, in tali impianti i pannelli fotovoltaici sono applicati, con ancoraggio fisso o con appoggio a gravità, alla copertura dell'edificio come un componente estraneo che non svolge alcun requisito costruttivo o funzionale.

2. L'installazione deve essere eseguita in modo da evitare o limitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico all'edificio nel quale è incorporato.

3. Tale condizione si ritiene rispettata qualora (caso 1 in figura 14) l'impianto fotovoltaico incorporato in un edificio venga installato su strutture ed elementi di copertura incombustibili (classe A1 secondo EN 13501-1).




Figura 14 – Modalità di installazione di impianti BAPV

4. Risulta altresì equivalente (caso 2 in figura 14) l'interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 con "layer" continuo incombustibile di classe A1 secondo UNI EN 13501-1, qualunque sia la classificazione del pannello fotovoltaico ai fini della reazione al fuoco. Tale strato di materiale deve essere esteso all'intera copertura oppure, qualora i pannelli fotovoltaici non occupino l'intera superficie disponibile in copertura, esteso ad un'area almeno pari a quella di installazione dei pannelli fotovoltaici, incrementata di 2 metri in ogni direzione.

5. Si evidenzia che, qualora i pannelli fotovoltaici non siano semplicemente posati ma ancorati sulla superficie di appoggio, i sistemi di ancoraggio non devono in alcun modo inficiare le caratteristiche di reazione o di resistenza al fuoco sopra individuate della superficie di appoggio.

6. In alternativa ai casi sopradescritti (casi 1 e 2 in figura 14), può essere valutato l'accoppiamento di pannello e copertura (caso 3a in figura 14) con:

- **prestazione di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti, con classe valutata secondo la norma UNI EN 13501-5, *Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno*, che fornisce i procedimenti per la classificazione del comportamento al fuoco dei tetti/delle coperture dei tetti esposti a un fuoco esterno sulla base dei quattro metodi di prova indicati nella UNI CEN/TS 1187:2012, nonché le regole pertinenti di applicazione estesa.**
- **prestazione di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico, valutata secondo la norma UNI EN 13501-1, e**

In questo caso, può ritenersi accettabile, in via generale, il seguente accoppiamento:

- **pannelli fotovoltaici** classificati almeno in classe E secondo la norma tecnica UNI EN 13501-1, secondo UNI EN ISO 11925-2, nonché classificati B_{roof} (T1, T2, T3, T4), secondo la norma tecnica UNI EN 13501-5;
- **tetti e coperture dei tetti** classificati B_{roof} (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5 e relative regole di estensione secondo Allegato C, Allegato D ed Allegato E della specifica tecnica UNI CEN TS 16459.

7. Inoltre, indipendentemente dalla classificazione dei singoli pannelli (UNI EN 13501-1 e 13501-5) e dei tetti e coperture dei tetti (UNI EN 13501-5), è altresì possibile effettuare una specifica valutazione del rischio di propagazione dell'incendio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di cui al punto 2.2 (caso 3a in figura 14), tenendo conto dell'effettivo comportamento del pannello fotovoltaico in combinazione con uno specifico strato di copertura, secondo la specifica tecnica CEI TS 82-89, *Rischio d'incendio nei sistemi fotovoltaici - Comportamento all'incendio dei moduli fotovoltaici installati su coperture di edifici: protocolli di prova e criteri di classificazione*, specifica per impianti BAPV installati su coperture di edifici. Si evidenzia che tali criteri di classificazione attengono allo specifico sistema pannello-copertura, costituito dallo specifico pannello utilizzato e dello specifico substrato utilizzato (strato di copertura del tetto), e che ogni sistema pannello-copertura potrebbe ottenere diverse classi, in funzione della modalità di applicazione (test a, b oppure c secondo la specifica tecnica CEI TS 82-89, vedi figura 15). Pertanto, **la classe attribuita è da intendersi rappresentativa di una condizione di utilizzo specifica**, definita "condizione di uso finale". La classificazione è descritta nella tabella di seguito riportata.

	Classe B _{FV(a,b,c)}	Classe C _{FV(a,b,c)}	Classe D _{FV(a,b,c)}	Classe E _{FV(a,b,c)}
FIGRA _{0,4MJ} [W/s]	≤ 180	≤ 450	≤ 550	>550
THR _{600s} [MJ]	≤ 10	≤ 25	≤ 35	>35

Tabella 1 - Criteri di classificazione secondo CEI TS 82-89




Figura 15 – Protocolli di prova secondo CEI TS 82-89

8. Qualora venga effettuata la valutazione di cui al punto 7 precedente, la classe di comportamento all'incendio non deve essere inferiore a $C_{FV(a,b,c)}$. **La posa in opera deve essere coerente con le condizioni di prova relative alla "condizione di uso finale".**

9. In fine, in base all'analisi del rischio di incendio, è comunque consentito prendere in considerazione soluzioni diverse dalle indicazioni generali del presente paragrafo 4.2, applicando soluzioni che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 2.2 (caso 3b in figura 14), nel rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di prevenzioni incendi applicabili.

4.3 Misure specifiche per impianti BAPV installati in facciata

1. L'installazione deve essere eseguita in modo da evitare:

- a) la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico all'edificio nel quale è incorporato;
- b) la caduta di parti ed il gocciolamento.

2. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l'impianto fotovoltaico incorporato in un edificio venga installato su strutture ed elementi di facciata incombustibili o kit classificati A1 per la reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1, risultando altresì equivalente la interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di facciata di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 con "layer" continuo incombustibile in classe A1 secondo UNI EN 13501-1, qualunque sia la classificazione del modulo fotovoltaico ai fini della reazione al fuoco. Tale strato di materiale deve essere esteso all'intera facciata. Si evidenzia che i sistemi di ancoraggio sul piano di facciata non devono in alcun modo inficiare le caratteristiche di reazione o di resistenza al fuoco sopra individuate, garantendo al contempo la stabilità del sistema pannello fotovoltaico - supporto.

3. Fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 2.2 e fatto salvo quanto previsto dalle procedure di prevenzione incendi applicabili, nel caso di sistemi BAPV installati su facciate di edifici civili aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, ove non sia possibile ricondursi a caso del punto 2 precedente, le prestazioni di reazione al fuoco devono comunque essere coerenti con:

- a) quanto previsto dal capitolo V.13, Chiusure d'ambito degli edifici civili delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, in caso di applicazione delle stesse ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale;
- b) quanto previsto dalla lettera circolare prot. n. DCPREV-5043 del 5 aprile 2013, Guida tecnica su: "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili", ove applicabile.

4. In base all'analisi del rischio di incendio, è consentito prendere in considerazione configurazioni dei moduli fotovoltaici diverse dalle indicazioni generali rappresentate nel presente paragrafo 4.3, applicando soluzioni che garantiscano comunque il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 2.2, nel rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di prevenzioni incendi applicabili.

4.4 Misure specifiche per impianti BIPV installati in chiusure d'ambito

1. Come anticipato nel paragrafo 2.4, in tali impianti i moduli/pannelli fotovoltaici sono integrati all'interno della struttura dell'edificio, principalmente in copertura ed in facciata.

2. I moduli/pannelli fotovoltaici di un impianto BIPV, in quanto parte integrante dell'involucro edilizio, devono essere conformi alle pertinenti normative emanate in materia sia di impianti elettrici che di opere da costruzione.

In particolare, per quanto attiene alle prime, concernenti il requisito di sicurezza antincendio, i moduli BIPV da utilizzare nelle coperture devono essere conformi:

- alla norma elettrotecnica CEI EN 61730-2, *Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove*;
- alle norme costruttive pertinenti in materia di sicurezza antincendio, che possono essere definite in base alla categoria di montaggio dei moduli BIPV nelle coperture, come illustrato nella norma CEI EN 50583-1, *Photovoltaics in buildings Part 1: BIPV modules*.

Per quanto attiene alle seconde, i moduli/pannelli fotovoltaici devono essere classificati al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1.

3. Inoltre

- nel caso di facciate a rivestimento del tipo *a cappotto*, c.d. *wall claddings*, occorre tenere conto dei documenti armonizzati EAD 040083-00-0404 *External thermal insulation composite systems (ETICS) with renderings* e EAD 090062-01-0404, *Kits for external wall claddings mechanically fixed* ed eventuali European technical assessment (ETA) correlati;
- nel caso si realizzino facciate continue deve essere considerato quale standard aggiuntivo la norma UNI EN 13830, *Facciate continue - Norma di prodotto*.

4. I requisiti di reazione al fuoco richiesti per i sistemi BIPV installati in edifici civili aventi altezza antincendio superiore a 12 metri devono comunque essere coerenti con quanto riportato:

- a. al capitolo V.13, *Chiusure d'ambito degli edifici civili* delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, in caso di applicazione delle stesse ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale;

- b. alla lettera circolare prot. n. DCPREV-5043 del 5 aprile 2013, *Guida tecnica su: "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili"*, qualora non trovino applicazione le norme tecniche di cui alla precedente lettera a.

4.5 Misure specifiche per impianti fotovoltaici installati su pergole, pensiline e tettoie di edifici, di copertura di parcheggi, distributori di carburanti

1. In considerazione della crescente diffusione, risulta di interesse pratico il caso in cui i pannelli dell'impianto fotovoltaico siano impiegati nella copertura di pergole, pensiline, tettoie, parcheggi all'aperto, distributori di carburanti.

2. La soluzione probabilmente più diffusa consiste in impianti fotovoltaici BIPV i cui pannelli (ad es.: strutture c.d. *glass – glass*), quali strutture accessorie, costituiscono l'unico elemento di copertura: in tal caso essi devono essere classificati in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco almeno B - s2, d0 secondo la norma EN 13501-1.

3. Non è richiesto alcun requisito di reazione al fuoco per i pannelli di impianti fotovoltaici BAPV installati al di sopra della copertura di parcheggi, non interferenti con riferimento al parag. 1.2, e pensiline degli impianti di distribuzione carburanti realizzate in materiale incombustibile (unica modalità con BAPV). Ad ogni modo, si ricorda quanto previsto al paragrafo 3.2.1 punti 2 e 3.

4.6 Misure specifiche per balaustre fotovoltaiche

1. È altresì crescente la diffusione di impianti fotovoltaici BIPV i cui moduli/pannelli (ad es.: strutture c.d. *glass – glass*), quali strutture accessorie, fungono da parapetto a balconi, terrazze e scale esterne: in tal caso essi devono essere classificati in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco almeno B - s2, d0 secondo la norma EN 13501-1.

5. Manutenzione e verifiche

1. Le attività di manutenzione condotte sugli impianti fotovoltaici devono essere riportate nel registro dei controlli e delle manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021. A titolo esemplificativo devono esservi riportati

- stato iniziale dell'impianto all'inizio degli interventi di monitoraggio e manutenzione;
- presenza di moduli con microfratture o danni evidenti e/o fenomeni di dilatazione anormale dei moduli per errati sistemi di supporto;
- presenza di condensa all'interno dei moduli;
- presenza di ombreggiamenti significativi e programma del relativo controllo costante sull'andamento di tali fenomeni;
- interventi di *revamping* sull'impianto con sostituzione di moduli e/o inverter;
- eventuale piano di pulizia periodica dell'impianto;
- eventuale presenza di sistemi di monitoraggio in continuo che identificano guasti e/o anomalie in tempo reale o differita;
- registrazione degli interventi effettuati e pianificazione degli interventi futuri;
- identificazione delle caratteristiche planimetriche dell'impianto in funzione degli accessi per le operazioni di manutenzione (es.: linee vita) e di intervento sullo stesso (es.: operazioni di spegnimento).

2. I principali riferimenti normativi volontari per la manutenzione e le verifiche degli impianti fotovoltaici sono attualmente costituiti

- dalla norma CEI 64-8, *Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua*;
- dalla guida CEI 82-25, *Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione*;
- dalla norma CEI EN 62446-1, *Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la documentazione e la manutenzione Parte 1: Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica - Documentazione, prove di accettazione e verifica ispettiva*.

3. La norma CEI EN IEC 62446-2, *Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la documentazione e la manutenzione - Parte 2: Sistemi collegati alla rete elettrica - Manutenzione di sistemi fotovoltaici* riporta inoltre un elenco di attività di manutenzione che possono essere condotte sugli impianti fotovoltaici connessi alla rete del distributore per garantire una maggiore sicurezza e funzionalità nel tempo relative a moduli, stringhe, inverter, quadri, interruttori, cavi, sistemi di cablaggio, messa a terra, sistemi di supporto, basamenti, tetti.

4. Periodicamente, in relazione anche agli eventuali sistemi di monitoraggio attivo/predittivo installati, deve essere effettuata un'ispezione termografica secondo quanto previsto dalla specifica tecnica IEC TS 62446-3, *Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 3: Photovoltaic modules and plants - Outdoor infrared thermography*.

5. In ogni caso, la periodicità dei controlli dell'impianto fotovoltaico deve essere la stessa di quella prevista dalle norme tecniche applicabili per l'impianto elettrico alimentato.

6. Ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto e comunque ogni due anni, devono essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio e alla presenza di ombreggiamenti diffusi e/o localizzati (*hot spot*).

7. Deve essere predisposto il manuale di uso e manutenzione dell'impianto.

6. Procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

1. La progettazione e la installazione di impianti fotovoltaici all'interno od a servizio di nuove attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono documentate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, rispettivamente per le istanze di valutazione dei progetti (articolo 3 ed allegato I) e per le segnalazioni certificate di inizio attività (articolo 4 ed allegato II).

2. La installazione di impianti fotovoltaici all'interno o a servizio di attività esistenti soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi e la loro modifica sostanziale, costituiscono sempre modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio ai sensi dell'allegato IV al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, qualora la valutazione del rischio evidenzi un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, gli enti ed i privati responsabili, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la valutazione del progetto (d.P.R. 01.08.2011, n.151 art.3); negli altri casi (modifica con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività di categoria A; modifica senza aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per tutte le categorie) essi presentano al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente la segnalazione certificata di inizio attività (d.P.R. 01.08.2011, n.151 art.4).

7. Documentazione tecnica

1. Devono essere rese disponibili le certificazioni e le dichiarazioni di cui al decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012. Insieme alle dichiarazioni deve essere reso disponibile il progetto dell'impianto fotovoltaico, sempre obbligatorio, a firma di tecnico abilitato e riferito alle norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti.

Appendice normativa

1. Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo di norme volontarie e guide tecniche attualmente vigenti di maggiore interesse per le finalità delle presenti linee guida:

- **CEI 0-16**, *Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica*
- **CEI 0-21**, *Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica*
- **CEI 82-25**, *Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione*
- **CEI 64-8**, *Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, con riferimento particolare alla parte 7, Ambienti ed applicazioni particolari. Sistemi fotovoltaici (PV) di alimentazione - sezione 712, Sistemi fotovoltaici (PV) di alimentazione*
- **CEI EN IEC 61730-1**, *Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione*
- **CEI EN IEC 61730-2**, *Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove.*
- **CEI TS 82-89**, *Rischio d'incendio nei sistemi fotovoltaici - Comportamento all'incendio dei moduli fotovoltaici installati su coperture di edifici: protocolli di prova e criteri di classificazione*
- **CEI EN 61215-1**, *Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo. Parte 1: Prescrizioni per le prove*
- **CEI EN 61215-2**, *Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo. Parte 2: Procedure di prova*
- **CEI 81-28**, *Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici*
- **CEI 82-4**, *Protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici (FV) per la produzione di energia*
- **CEI EN 62446-1**, *Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la documentazione e la manutenzione Parte 1: Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica - Documentazione, prove di accettazione e verifica ispettiva*
- **CEI EN 62446-2**, *Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la documentazione e la manutenzione Parte 2: Sistemi collegati alla rete elettrica - Manutenzione di sistemi fotovoltaici*
- **CEI EN IEC 63112**, *Campi fotovoltaici (FV) - Dispositivi di protezione dai guasti a terra - Sicurezza e funzionalità correlate alla sicurezza*
- **IEC TR 63226**, *Managing fire risk related to photovoltaic (PV) systems on buildings*
- **IEC TS 62446-3**, *Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 3: Photovoltaic modules and plants - Outdoor infrared thermography*

